SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

41ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 23 NOVEMBRE 1976

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Presentazione di relazioni . . . . . *Pag.* 1616

Trasmissione di domanda 1616

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (25 novembre - 10 dicembre 1976) . 1618

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

Variazioni nella composizione 1615

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 1615

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 1616

Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente 1616

Presentazione 1647

Presentazione di relazione 1616

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 1615

Votazione:

« Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà » **(137)**, d'iniziativa del senatore Galante Garrone;
« Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del Codice penale » **(232)** (*Relazione orale*).

Approvazione del disegno di legge n. 232:

BONIFACIO, *ministro di grazia e giustizia* *Pag.* 1628

COCO (*DC*) 1638

DE CAROLIS (*DC*), *relatore* 1620

GALANTE GARRONE (*Sin. Ind.*) 1640

LUBERTI (*PCI*) 1636

PAZIENZA (*MSI-DN*) 1634

VIVIANI (*PSI*) 1632

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di interrogazioni 1647

Per la fissazione della data di svolgimento di interpellanza e di discussione di mozione 1647

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDI' 24 NOVEMBRE 1976 . 1650

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (1° dicembre 1976 - 31 gennaio 1977) 1617

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16*).

Si dia lettura del processo verbale.

V E N A N Z E T T I , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Prandini, in sostituzione del deputato Grassi Bertazzi.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Soppressione del Consorzio della Casa dello studente dell'università di Roma » (325);

« Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica recante disposizioni sul trattamento economico del personale non insegnante della scuola materna, primaria, secondaria, artistica e delle istituzioni educative dello Stato » (326);

Deputati TESINI Giancarlo e ROMITA. — « Modifica dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge 14 ottobre 1974, n. 525, riguardante la durata del mandato della rappresentanza studentesca negli organi di governo universitario » (327).

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

« Contributo addizionale alla Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association - IDA) » (328);

« Abrogazione del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 265, recante norme per la corresponsione degli interessi sui depositi vincolati in conto corrente presso l'Istituto di emissione » (329);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1976, n. 709, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1976 » (330).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . I seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

CIPELLINI ed altri. — « Nuove norme sui procedimenti e giudizi in materia di pensioni di guerra » (294), previ pareri della 2ª e della 6ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *e 11ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

LABOR ed altri. — « Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori » (290), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente di disegno di legge già deferito a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge: PACINI ed altri. — « Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali » (69), già assegnato in sede referente alla 1ª Commissione permanente, è deferito all'esame delle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 11ª (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 290.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 2ª Commissione permanente (Giustizia), il senatore Rosi ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative » (297).

Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore D'AMICO, per il reato di omissione di atti di ufficio (articoli 81 e 328 del Codice penale) e per concorso nel reato di costruzione di fabbricato in zona vincolata a rimboschimento (articoli 40 del Codice penale e 41, lettere *a*) e *b*), della legge 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dalla legge 6 agosto 1967, n. 765) (*Doc.* IV, n. 21).

Annunzio di presentazione di relazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni: dal senatore Cacchioli, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò (*Doc.* IV, n. 13); dal senatore De Carolis, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Petrella (*Documento* IV, n. 17); dal senatore Guarino, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il signor Marcello Galeotti (*Doc.* IV, n. 12) e sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Franco (*Doc.* IV, n. 18); dal senatore Benedetti, sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò (*Doc.* IV, n. 14).

Programma dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 1° dicembre 1976 al 31 gennaio 1977

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — il seguente programma dei lavori del Senato per il periodo dal 1° dicembre 1976 al 31 gennaio 1977:

— Disegno di legge n. 226. — Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita (*presentato al Senato - scade l'11 dicembre 1976*).

— Disegno di legge n. 211. — Provvedimenti per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

— Disegno di legge n. 280. — Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1977.

— Disegno di legge n. 281. — Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1975. (*Approvati dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 320. — Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1976, n. 711, recante l'istituzione di un diritto speciale sulle cessioni di valuta. (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 22 dicembre 1976*).

— Disegno di legge n. 324. — Conversione in legge del decreto-legge 19 novembre 1976, n. 759, concernente modifica dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 3 della legge 8 ottobre 1976, n. 689, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie (*presentato al Senato - scade il 19 gennaio 1977*).

— Disegno di legge n. 227. — Disposizioni in materia di giorni festivi.

— Disegno di legge n. 91. — Modifica alle disposizioni concernenti la concessione dei supplementi di congrua al clero.

— Disegno di legge n. ... — Regime dei suoli (*attualmente all'esame della Camera dei deputati*).

— Disegni di legge nn. 309, 203 e 84. — Provvedimenti in favore dei giovani non occupati (*dalla sede redigente, per la sola votazione finale*).

— Disegni di legge nn. 282 e 317. — Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

— Disegno di legge n. 306. — Delega al Governo per l'adeguamento della legislazione nazionale ai Regolamenti CEE in materia di organizzazione del mercato vitivinicolo.

— Disegno di legge n. 303. — Proroga della delega al Governo per la modifica alla tabella dei dazi doganali di importazione. (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 284. — Nuova disciplina dei regolamenti di giurisdizione e di competenza.

— Disegno di legge n. 116. — Istituzione di una commissione di inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

— Disegno di legge n. 189. — Ammodernamento degli armamenti, dei materiali, delle apparecchiature e dei mezzi dell'Esercito.

— Disegno di legge n. 224. — Revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Trentino-Alto Adige.

— Disegno di legge n. 65. — Adeguamento monetario del limite di responsabilità degli albergatori.

— Disegno di legge n. 202. — Provvedimenti urgenti per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario.

— Disegni di legge nn. 94 e 220. — Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del disastro causato dalla nube tossica in provincia di Milano.

— Ratifiche di accordi internazionali.

— Autorizzazioni a procedere in giudizio.

— Mozioni.

— Interpellanze e interrogazioni.

Non facendosi osservazioni, il suddetto programma si considera definitivo ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 25 novembre al 10 dicembre 1976

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha quindi adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 25 novembre al 10 dicembre 1976:

Giovedì 25 novembre (*pomeridiana*) (h. 16) (la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari, sicchè non terranno sedute neppure le Commissioni, che potranno riunirsi, se necessario, nel pomeriggio) Venerdì 26 novembre (*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. 318. — Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (*approvato dalla Camera dei deputati - scade l'8 dicembre 1976*).	

Martedì 30 » (*antimeridiana*) (h. 10) Martedì 30 » (*pomeridiana*) (h. 16) Mercoledì 1° dicembre (*pomeridiana*) (h. 16)	— Disegno di legge n. 319. — Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, concernente l'elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società (*approvato dalla Camera dei deputati - scade il 10 dicembre 1976*).	
Giovedì 2 » (*pomeridiana*) (h. 16) (la mattina, alle ore 11, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un membro del Consiglio superiore della magistratura)	— Disegno di legge n. 226. — Conversione in legge del decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da variazioni del costo della vita (*presentato al Senato - scade l'11 dicembre 1976*).	
Venerdì 3 dicembre (*antimeridiana*) (h. 10)	— Interrogazioni e interpellanze.	

Le sedute delle Commissioni previste per la mattina di giovedì 25 novembre — riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari — dovranno essere sconvocate e rinviate, se necessario, al pomeriggio, ad eccezione della seduta congiunta della 6ª e dell'11ª Commissione, convocata per l'esame del disegno di legge n. 226.

Lunedì 6 dicembre (*pomeridiana*) (h. 16) Martedì 7 » (*antimeridiana*) (h. 10) Martedì 7 » (*pomeridiana*) (h. 16) Giovedì 9 » (*pomeridiana*) (h. 16) (la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari, sicchè non terranno sedute neppure le Commissioni, che potranno riunirsi, se necessario, nel pomeriggio) Venerdì 10 dicembre (*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. 211. — Provvedimenti per la ristrutturazione e la riconversione industriale.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Votazione dei disegni di legge:

« Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà » (137), d'iniziativa del senatore Galante Garrone; « Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale » (232) (*Relazione orale*).

Approvazione del disegno di legge n. 232

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la votazione dei disegni di legge: « Abrogazione di alcune norme della legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà », d'iniziativa del senatore Galante Garrone; « Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario) e all'articolo 385 del codice penale », per i quali è stata autorizzata la relazione orale.

Il secondo dei predetti disegni di legge (n. 232) è stato già esaminato e approvato articolo per articolo dalla Commissione competente in sede redigente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

D E C A R O L I S , *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, sono note le polemiche conseguenti alle gravi agitazioni e agli episodi di violenza che si sono manifestati nelle carceri proprio in corrispondenza dell'entrata in vigore della legge e, successivamente, del regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1976, n. 431; come pure non vi è dubbio che l'opinione pubblica è gravemente impressionata da tali episodi, nonchè dalle evasioni che si sono verificate soprattutto negli ultimi tempi e dalla denuncia, spesso clamorosa, di uno stato di permanente agitazione in alcune carceri, dello stato di disagio degli agenti di custodia e del personale in genere addetto agli istituti penitenziari e, in conclusione, di una situazione che sembra rendere inconciliabile l'applicazione della nuova normativa con il mantenimento della disciplina e della sicurezza nelle carceri.

Tutto ciò, peraltro, non può indurre a rifiutare e a respingere quelli che sono stati i princìpi informatori della riforma dell'ordinamento penitenziario e la loro attuazione nelle norme della legge e del regolamento, per cui, nella chiara consapevolezza che in tale materia non si può e non si deve tornare indietro, occorre distinguere le buone norme dalle difficoltà obiettive di attuazione dipendenti da cause esterne alle norme medesime.

Le relazioni introduttive di entrambi i disegni di legge, riguardo a tali problemi che non possono assolutamente essere ignorati, hanno ampiamente illustrato la motivazione degli stessi provvedimenti, sia di quello di iniziativa parlamentare del senatore Galante Garrone, sia di quello d'iniziativa governativa. Ebbene, dalle stesse relazioni emerge che, forse, il vero problema dell'attuazione dell'ordinamento penitenziario è costituito dalla insufficienza del personale, delle strutture e dei mezzi finanziari a disposizione dell'amministrazione penitenziaria.

Per quanto riguarda il personale, fra i numerosi concorsi indetti dall'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, vorrei sottolineare quelli che riguardano il personale direttivo e il personale dei centri di servizio sociale, per la loro estrema importanza ai fini dell'attuazione degli obiettivi della riforma.

Sappiamo che è stato espletato un concorso per 12 posti di direttore in prova, che è in fase di espletamento un altro concorso a 24 posti di vice direttore in prova, che si aggiunge al concorso a 57 posti di vice direttore in prova, per il quale è stata o sta per essere elaborata la graduatoria di merito dei vincitori.

In conclusione dovrebbero essere ricoperti 12 posti di direttore, 81 posti di vice direttore e 12 posti di medico in prova. Si sta indicendo anche un concorso per 184 posti di educatori per adulti della carriera di concetto, mentre è stato espletato un concorso a 185 posti di assistente sociale ed è in corso di predisposizione il bando di concorso per i residui posti vacanti nel ruolo di assistente

sociale per adulti, al fine di provvedere alla copertura dell'intero organico e quindi alla istituzione completa dei centri di servizio sociale previsti dalla legge e non ancora istituiti.

Ma assai grave è la carenza del personale degli agenti di custodia. Infatti, per una popolazione carceraria calcolata ormai in circa 33.000 unità, la legge 2 dicembre 1975, n. 603, ha stabilito un organico di 2.227 sottufficiali e di 14.075 appuntati e guardie, per un totale di 16.292 unità, mentre al 1° agosto 1976 erano vacanti ben 3.336 posti, fatto che — come è noto — sottopone gli agenti a ritmi di servizio massacranti, accentuando lo stato di disagio dipendente anche dalle condizioni economiche, impedendo il godimento del riposo settimanale e delle ferie e creando, in generale, una obiettiva insufficienza di personale, anche ai soli fini di una efficace vigilanza.

Si prevede, per la verità, di coprire entro il 1976 circa 966 posti con gli arruolamenti ordinari e 678 posti con l'incorporamento di unità di leva in qualità di ausuliari, mentre è stato bloccato il collocamento a riposo dei militari del corpo, avendo la legge 22 maggio 1976, n. 322, elevato il limite di età da 55 a 58 anni, il che fa prevedere un blocco reale dei congedi nell'ordine di circa 700 unità per il secondo semestre del 1977.

Dall'esame di tale situazione risulterebbe che i 3.336 posti vacanti al 1° agosto 1976 dovrebbero ridursi a circa 2.000 per l'ingresso di poco più di 1.600 nuove unità. Se poi successivamente il ritmo degli arruolamenti ordinari e degli arruolamenti di unità di leva in qualità di ausiliari si dovesse mantenere costante, si dovrebbe prevedere una ulteriore copertura di posti nel 1977 per circa 1.650 unità, per cui resterebbero ancora scoperti 400 posti in organico al 31 dicembre del 1977.

È auspicabile che anche in relazione alla predisposizione di provvedimenti legislativi diretti alla corresponsione di una idonea gratifica al personale di custodia, ove per ragioni di servizio non possa usufruire di giornate di riposo o di ferie annuali, nonchè e soprattutto alla riforma dell'ordinamento del corpo degli agenti di custodia, il ritmo degli arruolamenti ordinari possa essere intensificato.

Più grave peraltro, se possibile, appare la situazione dell'edilizia carceraria, ove si considerino le cifre che lo stesso onorevole Ministro ha avuto opportunità di presentare e di illustrare all'altro ramo del Parlamento. Si prevede un fabbisogno di circa 200 istituti, mentre i costi di costruzione sono saliti da 6 milioni per posto-detenuto, all'epoca dello studio in preparazione della legge n. 1133 del 1971, a circa 40-50 milioni per posto-detenuto al momento attuale.

Nel 1950, onorevoli colleghi, una Commissione parlamentare concluse un'indagine segnalando l'esigenza di un finanziamento di 60 miliardi di lire, mentre con le leggi n. 622 del 1959 e n. 964 del 1967 furono stanziati solamente 17 miliardi, il che consentì la costruzione soltanto di nuovi 20 istituti e il completamento o l'inizio di pochi altri.

Con la legge n. 1133 del 1971 furono stanziati 100 miliardi con i quali si prevedeva di attuare 13 adattamenti, 14 completamenti e 54 nuove costruzioni. Per i ritardi burocratici ai quali, onorevole Ministro, occorrerà rapidamente ovviare anche con norme legislative che dovrebbero snellire le procedure, e per la corrispondente lievitazione dei prezzi, un finanziamento integrativo della legge del 1971 dell'ordine di circa 400 miliardi di lire consentirebbe solo la costruzione di 70 nuovi istituti i quali porterebbero a 90, aggiungendosi ai 20 già costruiti, gli istituti costruiti con criteri sufficientemente adeguati, nei confronti di un fabbisogno già indicato in 200 istituti penitenziari, tanto che per una soluzione definitiva del problema non bisogna nascondersi che occorrerebbe un piano di spesa di circa 1.000 miliardi di lire per giungere ad un livello complessivamente soddisfacente.

Nel frattempo è necessario provvedere alla locazione di immobili in numero sufficiente per l'attuazione dell'istituto della semilibertà, con conseguente previsione della spesa relativa sul corrispondente capitolo di bilancio.

Pertanto, dall'esame comparativo dei problemi legislativi e di quelli relativi alle strutture si deve concludere che l'ordinamento

penitenziario richiede prevalentemente la soluzione di quelli strutturali per la sua attuazione concreta e razionale. Ciò, peraltro, onorevoli colleghi, non significa che esso possa considerarsi una vicenda chiusa per il Parlamento che ha varato la legge, e aperta invece solo per il Governo che la deve attuare. Da questa consapevolezza derivano appunto i disegni di legge in esame, cioè quello di iniziativa del senatore Galante Garrone, che reca il numero 137 e quello di iniziativa del Governo che reca il numero 232. Più ampio, complesso e organico appare il provvedimento di iniziativa governativa, in quanto risolve numerosi problemi legislativi di forma e di sostanza, mentre quello di iniziativa del senatore Galante Garrone riguarda esclusivamente l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e, conseguentemente, anche l'abrogazione degli ultimi commi degli articoli 48 e 54 della legge stessa.

Va osservato peraltro che l'articolo unico del disegno di legge del senatore Galante Garrone proponeva una modifica sostanziale, più penetrante ed ampia, dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, che veniva in parte modificato anche dalla proposta di legge governativa. La proposta di legge del Governo contiene modifiche agli articoli 11, 18, 30, 47, 55, 68, 69, 70, 71, 79, 81 e alla tabella *A* allegata alla legge, nonchè la modifica dell'articolo 385 del codice penale.

Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 11, la proposta concerne il secondo comma ed è in relazione anche al sesto comma dell'articolo 69. È apparso necessario innanzitutto, come si legge nella relazione al disegno di legge governativo, precisare che il trasferimento in ospedale civile o altri luoghi esterni di cura dei detenuti deve essere disposto solo quando l'amministrazione penitenziaria non sia in grado essa stessa di fare convenientemente fronte alle esigenze con le risorse dei propri servizi comunque essi siano configurati, cioè qualunque sia la definizione che si possa dare a questi servizi sanitari, ma con il presupposto preciso che siano peraltro idonei alle cure che si devono impartire ai soggetti sottoposti alle misure di restrizione.

Per il resto la modifica invece è stata suggerita dall'opportunità di riconoscere agli organi giudiziari che svolgono l'attività processuale la competenza ad adottare la decisione del trasferimento sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

Questa competenza per i provvedimenti di trasferimento e per altri provvedimenti già contenuti nell'ordinamento penitenziario vigente è precisata meglio negli articoli del disegno di legge governativo modificati poi dalla Commissione.

L'articolo 1 infatti stabilisce che, per gli imputati, i trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della Corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi alla Corte di assise, fino alla convocazione della Corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione.

La modifica dell'articolo 18 risponde a due esigenze. La prima è quella di specificare quali sono le autorità giudiziarie competenti ad adottare i provvedimenti in materia di colloqui e di corrispondenza. E qui si fa riferimento all'articolo 11, modificato dall'articolo 1 del disegno di legge governativo. L'altra esigenza è quella di consentire, per quanto riguarda il controllo materiale della corrispondenza, la delega di tale incombenza al personale penitenziario. Vi sono poi variazioni di natura soltanto formale, sempre per quanto riguarda l'articolo 18.

Per quanto concerne l'articolo 30, primo comma, la Commissione ha modificato il testo governativo nel senso che agli imputati il permesso è concesso durante il procedimento di primo grado dalle medesime auto-

rità giudiziarie competenti, ai sensi del secondo comma dell'articolo 11, a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronunzia della sentenza di primo grado, ma, secondo quanto aggiunto dalla Commissione, durante il procedimento di appello vi provvede il presidente del collegio e nel corso di quello di Cassazione il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello.

La ragione è quella di non coinvolgere il magistrato di sorveglianza, la cui azione è ispirata ad altri criteri ed esigenze, nell'attività di concessione dei permessi agli imputati in attesa di giudizio, la cui regolamentazone risponde ad esigenze diverse, connesse strettamente allo svolgimento del processo.

Naturalmente, onorevoli colleghi, la parte più importante anche del disegno di legge governativo è costituita dalla modifica dell'articolo 47. A questo proposito mi preme subito precisare quali erano le differenze tra il disegno di legge governativo e il disegno di legge d'iniziativa del senatore Galante Garrone. È noto che il testo dell'ordinamento penitenziario varato dal Senato fu modificato dalla Camera dei deputati — modifica approvata anche dal Senato — con l'introduzione di un secondo comma dell'articolo 47 che vietava l'affidamento in prova al servizio sociale del condannato che avesse precedentemente commesso un delitto della stessa indole o che fosse riconosciuto colpevole dei delitti di rapina, di rapina aggravata, di estorsione, di estorsione aggravata e di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Tale divieto si estendeva, per gli articoli 48 e 54, al regime di semilibertà e alla riduzione della pena per la liberazione anticipata.

I motivi che indussero quel ramo del Parlamento a questa modifica sono da porsi in relazione all'allarme sociale creato dalla recrudescenza particolarmente viva anche in quel periodo della delinquenza comune e della delinquenza politica, o che per tale si qualifica, soprattutto per quelle particolari fattispecie di reato.

I testi che erano all'esame della Commissione giustizia del Senato si differenziavano, perchè mentre il testo governativo escludeva il divieto di affidamento al servizio sociale, il regime di semi-libertà e le riduzioni di pena per la liberazione anticipata solo per quanto riguarda il recidivo per reati della stessa indole, il disegno di legge del senatore Galante Garrone consentiva che l'applicazione di questi tre istituti avvenisse anche per coloro che fossero stati condannati per delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.

La relazione al disegno di legge governativo dava anche giustificazione per quanto concerne l'esclusione del recidivo, con motivazioni assai valide: si osservava innanzitutto che se la recidiva, che viene considerata come facoltativa, in base alle nuove disposizioni, fosse stata applicata dal giudice del giudizio e quindi ritenuta elemento rilevante della condotta del soggetto per la determinazione della pena, appariva ed appare incongruo, o quasi ingiusto, considerarla poi come ulteriore aggravamento della condizione del soggetto nel corso dell'esecuzione della pena. Se invece il giudice, nell'applicazione della pena, l'avesse considerata irrilevante e non ne avesse tenuto conto, non si comprende come essa dovesse essere poi presa in considerazione nel corso dell'esecuzione della pena.

È anche vero che la norma creava disparità di trattamento tra coloro, ad esempio, che avessero commesso in precedenza un delitto anche molto grave, ma di diversa indole, e coloro che invece avessero precedenti penali quasi irrilevanti della stessa indole, anche solo con pene pecuniarie. Direi che l'esempio di ingiustizia sostanziale più eclatante può essere quello citato nella stessa relazione, e cioè l'aver commesso prima una contravvenzione e poi un delitto, o viceversa, sempre della stessa indole, ed avere quindi l'esclusione dalla possibilità della ammis sione all'affidamento in prova e agli altri istituti ad esso connessi.

D'altra parte questa modifica si ispirava, come in fondo anche la proposta del senatore Galante Garrone, al principio fondamentale della individualizzazione del trattamen-

to, comportante l'abbandono di qualsiasi automatismo nella valutazione della personalità e quindi dell'adeguamento delle modalità di esecuzione alle condizioni soggettive che vengono accertate all'inizio e durante il trattamento penitenziario.

Per quanto concerne specificamente la recidiva, è stato anche osservato e statisticamente rilevato nella relazione al disegno di legge governativo che, poichè la realtà penitenziaria è quella che è, e cioè esistono moltissimi casi di recidivi specifici, praticamente l'applicabilità dell'affidamento in prova, della semilibertà e della libertà anticipata verrebbe esclusa obiettivamente nella maggior parte dei casi, anche se ricorressero i presupposti tassativamente indicati dalla legge per la loro applicazione. D'altra parte, le preclusioni relative non solo ad alcuni gravi tipi di reato che erano mantenute nel disegno di legge governativo, ma anche la limitazione massima delle pene in esecuzione (2 anni e 6 mesi oppure 3 anni, a seconda che si trattasse o meno di soggetti minori ai 21 anni e superiori ai 70) costituivano, per quanto concerne l'affidamento in prova, una garanzia che la modifica proposta dal disegno di legge governativo non si concretizzava affatto in un allargamento delle maglie protettive della società, in quanto i detti limiti massimi, come è noto, sono sempre superati in pratica quando la condanna segue a fatti delittuosi di una certa entità anche per effetto degli aggravamenti che derivano proprio dall'applicazione della recidiva.

La Commissione a maggioranza ha ammesso i recidivi ma ha escluso i condannati per rapina, per rapina aggravata, per estorsione, per estorsione aggravata e per sequestro di persona dall'affidamento in prova al servizio sociale e dal regime di semilibertà. Per cui vi è stata una modificazione del testo del disegno di legge governativo oltre che del testo del disegno di legge del senatore Galante Garrone, ammettendo quindi l'applicazione dell'articolo 47, l'applicazione dell'articolo 48 soltanto per i recidivi e l'applicazione invece dell'articolo 54 a tutti i detenuti. Vi è una logica nella scelta fatta dalla maggioranza della Commissione. In effetti l'articolo 47 stabilisce che l'affidamento in prova al servizio sociale potrebbe essere concesso solo dopo tre mesi di osservazione. L'articolo 48 stabilisce che l'ammissione al regime di semilibertà può essere concessa solo dopo aver scontato la metà della pena. Nell'articolo 54 si stabilisce invece che verso il termine finale della pena è possibile una riduzione di essa pari a venti giorni per ogni semestre di pena scontato.

Queste sono le condizioni richieste dall'articolo 54, che aggiunge che ciò avviene quando si è data prova di una effettiva e positiva partecipazione al trattamento di risocializzazione. E la ragione dell'esclusione della applicazione dell'articolo 47 e dell'articolo 48 per coloro che hanno commesso i gravi reati che ho indicato prima è ancora da ricercarsi nella pericolosità intrinseca del reato e nello stato di allarme sociale che purtuttavia ancora desta la commissione di tali gravi delitti, proprio in relazione al fatto che l'affidamento in prova al servizio sociale e la semilibertà comportano una eccessiva libertà di movimento e di azione fuori del carcere per soggetti obiettivamente pericolosi e difficilmente controllabili.

Ecco il motivo per cui si è giunti a maggioranza in Commissione ad una scelta di questo genere: è in sostanza il mantenimento delle condizioni e anche delle valutazioni che l'altro ramo del Parlamento compì allorquando modificò gli articoli 47, 48 e 54, modifica che, come ho ricordato, fu poi approvata anche da questo ramo del Parlamento.

La modifica dell'articolo 45 è stata proposta perchè la formulazione attuale ha dato luogo ad alcune perplessità in quanto si usava l'espressione: i condannati « sono affidati al servizio sociale ». Poichè l'articolo riguarda la libertà vigilata, si è voluto, con la proposta del disegno di legge governativo accolta dalla Commissione, ribadire che il controllo dell'adempimento delle condizioni relative alla libertà vigilata è affidato all'autorità di pubblica sicurezza. Resta quindi fermo l'articolo 228 del codice penale, che stabilisce l'esercizio della vigilanza mediante il controllo della condotta del soggetto in applica-

zione degli articoli 649 e 650 del codice di procedura penale.

L'inserimento peraltro aveva ed ha una sua motivazione; si è voluto investire il servizio sociale non di un controllo, di una vigilanza dello stato particolare del sottoposto a libertà vigilata, ma solo di un'assistenza tendente ad agevolare il soggetto stesso nella soluzione dei suoi problemi di adattamento sociale e, quindi, di reinserimento nella società, che è l'obiettivo fondamentale della legge sull'ordinamento penitenziario.

Pertanto si chiarisce meglio con la nuova formulazione dell'articolo 55 che l'affidamento ha natura assistenziale e complementare dell'intervento generale degli organi dello Stato per quanto riguarda tali soggetti.

La modifica dell'articolo 68 supplisce ad una carenza dell'ordinamento penitenziario e cioè contempla la possibilità di sostituzione temporanea dei magistrati di sorveglianza assenti, ad esempio, nel periodo feriale o impediti per cause di forza maggiore e stabilisce alcune norme che consentono, soprattutto, in qual modo si debba provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici di sorveglianza, riconoscendo a tali uffici — e in particolare all'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto — un'autonomia finanziaria senz'altro utile, che potrebbe essere sperimentata anche per altri uffici giudiziari in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Più interessante è la modifica del quarto e del sesto comma dell'articolo 69, perchè essa è ispirata al fine di determinare con chiarezza i rapporti fra la magistratura di sorveglianza e gli operatori penitenziari che devono attuare il trattamento nei confronti dei detenuti e dei condannati.

La modifica stabilisce testualmente che il magistrato di sorveglianza approva con ordine di servizio il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13 e cioè l'affidamento in prova al servizio sociale, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscano violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce con osservazioni al fine di una nuova formulazione. Il magistrato di sorveglianza impartisce, inoltre, anche nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati.

Dalla stessa lettura della modifica emerge lo spirito della norma e cioè che il trattamento è affidato a quella *équipe* che dovrebbe essere costituita nei centri e nei servizi di assistenza sociale previsti dall'ordinamento penitenziario, per cui l'elaborazione delle modalità e l'esecuzione del trattamento sono affidate all'amministrazione penitenziaria mediante questi organi specializzati che l'ordinamento penitenziario ha espressamente creato.

L'intervento del magistrato di sorveglianza, invece, diventa un intervento di garanzia dei diritti del cittadino condannato o internato. Non si è qui cercato di compiere un trasferimento di poteri dal magistrato di sorveglianza all'amministrazione penitenziaria, ma si è soltanto chiarito con efficacia e puntualità quali sono le diverse funzioni e le diverse attribuzioni dei due organi e ciò è tanto più vero in quanto il magistrato di sorveglianza non interviene soltanto all'inizio, cioè in sede di approvazione del programma di trattamento, ma può e deve intervenire di ufficio o su richiesta nel corso del trattamento medesimo, sempre ai fini della tutela dei diritti del cittadino.

Nello stesso articolo si specifica che questi provvedimenti vengono adottati con la forma dell'ordinanza cui può seguire la procedura che viene anch'essa in parte modificata all'articolo 71 (modificata nel disegno di legge governativo e successivamnte modificata anche dalla Commissione), procedura che invece non riguarda le materie dei permessi e dei trasferimenti in luoghi esterni di cura come chiarisce la nuova formulazione dell'articolo 71 stesso nel testo della Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 70 sono state proposte due modifiche, accolte dalla Commissione: la prima è l'istituzione della sezione di sorveglianza presso le sezioni distaccate di Corte d'appello; nella seconda si specifica che agli stessi esperti componenti la sezione di sorveglianza è dovuto il tratta-

mento economico riservato ai giudici popolari di Corte d'appello d'assise. Questa ultima disposizione non implica previsione di nuove spese in quanto la non gratuità di queste prestazioni era già prevista dall'ordinamento penitenziario, e vi è copertura in proposito, come si indica esplicitamente nella relazione del Governo al disegno di legge.

Il testo dell'articolo 71 concerne invece una materia molto delicata, perchè riguarda il procedimento di applicazione di quei particolari istituti che sono stati creati con l'ordinamento penitenziario o che, pur esistendo, sono stati meglio regolati dall'ordinamento penitenziario. È un articolo molto importante perchè implica alcune novità in ordine all'esercizio del diritto di difesa. Nell'attuale formulazione potrebbe apparire che questo diritto non sia tutelato con assoluta chiarezza e con il dovuto rigore, per cui si sono volute chiarire le forme del procedimento di sorveglianza che riguardano tassativamente solo gli istituti dell'affidamento in prova al servizio sociale, della semilibertà, della riduzione di pena per la liberazione anticipata, della remissione del debito e dei ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale e cioè i ricoveri per infermità psichica sopravvenuta alla condanna.

Ad un attento osservatore infatti non può sfuggire che queste sono le materie in cui veramente si coinvolgono fondamentali diritti di libertà. Non altrettanto si potrebbe dire per quanto concerne le licenze, i trasferimenti ed i permessi. Per l'esclusione di questi ultimi, peraltro, vi è anche una ragione di carattere sostanziale e pratico. Applicare un procedimento abbastanza complesso, come quello previsto dall'articolo 71, modificato nel disegno di legge governativo ed ancora più in sede di Commissione, anche ai trasferimenti in luoghi esterni di cura o ai permessi per imminente pericolo di vita di un familiare e di un convivente o per gravi motivi, così come previsto dall'ordinamento penitenziario, non giova certamente alla snellezza ed alla rapidità delle forme richieste da situazioni di fatto caratterizzate dall'urgenza e dalla gravità delle motivazioni.

Per quanto riguarda il procedimento, il testo proposto dalla Commissione, rielaborando la modifica dell'articolo 71 proposta dal Governo, istituisce un nuovo capo che lo regola compiutamente, suddividendolo in sei articoli concernenti le norme generali, ivi compresa la competenza, l'udienza di trattazione, le impugnazioni, le comunicazioni dei provvedimenti adottati, la revoca delle riduzioni di pena a norma dell'articolo 54 e la inammissibilità dell'istanza che sia manifestamente infondata.

La parte più interessante è costituita dalla determinazione di un termine di cinque giorni sia per la nomina del difensore sia successivamente per la fissazione del giorno della deliberazione. Queste previsioni sono proposte anche per dare adempimento alla sentenza n. 69 del 1970 della Corte costituzionale, la quale disponeva che la comunicazione della fissazione del giorno di deliberazione deve essere data anche al difensore. Per le stesse ragioni di tutela dei diritti della difesa è prevista la comunicazione anche al difensore dell'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza. La deliberazione viene adottata in udienza con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero, mentre si consente la partecipazione anche all'interessato. Si determina inoltre qual è l'organo del pubblico ministero che deve intervenire esercitando quindi le proprie funzioni nel procedimento di sorveglianza. Si precisa infatti che le funzioni di pubblico ministero sono esercitate davanti alla sezione di sorveglianza dal procuratore generale presso la Corte d'appello e davanti al magistrato di sorveglianza dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

Ma la modifica introdotta dalla Commissione più interessante è costituita dall'articolo 71-*sexies* relativo alla inammissibilità. Su proposta del Governo, che ha raccolto anche le opinioni espresse dai magistrati di sorveglianza, è stata formulata una norma relativa alla inammissibilità dell'istanza che sia *prima facie* evidentemente infondata. Infatti si afferma che qualora l'istanza per l'ado-

zione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71 appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale si dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo al procedimento di sorveglianza.

In questa maniera peraltro non si sono voluti limitare i diritti della difesa, tanto è vero che si è disposto che il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa, facendo richiesta di trattazione. A seguito dell'opposizione il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza.

Vi è poi, onorevoli colleghi, una modifica dell'articolo 79 che nell'attesa del varo di un nuovo ordinamento penitenziario per i minorenni provvede ad individuare gli organi giudiziari competenti ad intervenire nei confronti dei minori degli anni 18 o anche nei confronti di maggiorenni che si trovino in stato di esecuzione di misure limitative della libertà per un fatto commesso prima del raggiungimento della maggiore età. Si stabilisce infatti che nei loro confronti le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate rispettivamente dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Si è fatta una eccezione alla norma dell'ultimo comma dell'articolo 68, che si riferisce al divieto dell'esercizio delle funzioni giudiziarie per il magistrato di sorveglianza per quanto riguarda i minorenni. Questa eccezione è senz'altro accettabile, perchè tutta questa normativa ha un carattere temporaneo, in quanto è allo studio un ordinamento penitenziario specifico per quanto concerne i minorenni.

L'articolo 81 fa riferimento all'articolo 55, cioè alla distinzione di competenze tra il servizio sociale, e quindi l'attività dell'amministrazione penitenziaria, e le competenze del magistrato di sorveglianza, quando si chiarisce che coloro i quali sono sottoposti alla libertà vigilata sono affidati al servizio sociale e che i compiti di questo consistono in una attività di sostegno e di assistenza.

Assai importante è anche una modifica dell'articolo 385 del codice penale il quale, come è noto, riguarda le evasioni: è previsto un aggravamento delle pene per il reato di evasione. Infatti, chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno, mentre attualmente è punito con la reclusione fino a sei mesi. Si propone invece la pena della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione, e quella da tre a cinque anni se la violenza o la minaccia sono commesse con armi o da più persone riunite. Le due ipotesi costituiscono un aggravamento dell'attuale norma perchè nel primo caso è attualmente comminata una pena fino a diciotto mesi e nel secondo caso è ora previsto un minimo meno elevato in quanto la pena è da due a cinque anni di reclusione.

Quali sono le ragioni che hanno consigliato di modificare l'articolo 385 del codice penale? Oltre ai motivi che sono legati all'allarme sociale destato dal verificarsi così frequente delle evasioni in questi ultimi periodi e anche dopo l'entrata in vigore dell'ordinamento penitenziario, il Governo ha ritenuto, nel proporre questo aggravamento di pene (e la Commissione ne ha condiviso l'opinione), che vi sia una logica interna ben precisa in questo complesso di norme.

Infatti al giusto beneficio che consegue un clima diverso dell'esecuzione penitenziaria deve corrispondere la coscienza di una maggiore responsabilità dei soggetti interessati. Quindi, se l'ordinamento dello Stato ripone in quei soggetti, che devono cogliere valide occasioni nel nuovo ordinamento penitenziario per il loro reinserimento sociale, una maggiore fiducia, appare giusto che la violazione di tale rapporto fiduciario sia considerata in modo più grave di quanto non lo sia attualmente e comunque di quanto non lo fos-

se stata prima dell'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario.

D'altra parte, come ho già detto e come è riferito anche nella relazione che accompagna il disegno di legge governativo, non sembra che l'opinione pubblica sia disposta ad accettare che agli avanzamenti umanitari e democratici in tema di esecuzione di misure privative della libertà corrisponda una diffusione del fenomeno delle evasioni. Questi sono i motivi che hanno indotto a inserire nel disegno di legge anche la modifica dell'articolo 385 del codice penale.

Signor Presidente, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, non vi è dubbio che il testo predisposto dalla Commissione comprende una serie di adattamenti migliorativi, tratti soprattutto dall'esperienza di una prima, anche se breve, fase di applicazione sia della legge del 1975, sia del suo regolamento di attuazione.

L'esame obiettivo di questa normativa non può far giungere a conclusioni diverse. Per questo motivo il relatore raccomanda all'Assemblea l'approvazione del testo così come è stato approvato dalla Commissione in sede redigente. Pur essendo noi tutti consapevoli, onorevoli colleghi, dei limiti di una buona legge che può funzionare solo con adeguati strumenti consistenti in mezzi, in edifici, in personale meglio trattato e più preparato — strumenti indispensabili ed unica via praticabile per non rendere vana questa legge dello Stato — riteniamo comunque che si stia attuando una profonda riforma, una grande novità che è stata giustamente definita rivoluzionaria nel senso che istituisce un codice della esecuzione della pena ed istituisce anche un magistrato di sorveglianza dell'esecuzione della pena che non deve compiere altre attività giudiziarie. A questo si accompagna la creazione anche di *équipes* specializzate nel trattamento.

Ma, ripeto, se a questo non si aggiunge una adeguata fornitura di mezzi, una necessaria previsione di spesa nel bilancio dello Stato che consenta soprattutto una modifica dell'attuale stato delle carceri, che consenta finalmente di togliere gli istituti penitenziari da vecchi edifici che naturalmente non possono assolutamente permettere l'attuazione di queste norme, tutto ciò potrebbe rimanere vano. Ed è per questo che confidiamo nell'approvazione di questa legge e in un impegno in questo senso del Governo. Non è senza significato, onorevole Ministro, il fatto che ella domani riferirà e replicherà in sede di Commissione sull'esame del bilancio del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1977. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

B O N I F A C I O , *ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, onorevoli senatori, come testè ha ben detto il relatore, la legge n. 354 del 1975 ha rappresentato e vuole rappresentare ancora un deciso avanzamento nella complessa e delicata disciplina giuridica dell'esecuzione penitenziaria. È appena il caso di accennare al fatto che la riforma si riferisce ad una realtà nella quale gli aspetti pratici hanno rilevanza tale da costituire una condizione essenziale per dare attuazione ai nuovi princìpi e ai nuovi istituti.

Certo questa Assemblea conosce bene le non trascurabili difficoltà in termini di risorse economiche, di mezzi strumentali e di personale che costituiscono ostacoli di fatto sul cammino della piena e puntuale realizzazione della volontà legislativa. Ma sono noti anche gli impegni, gli sforzi dell'amministrazione tesi a dare comunque adempimento agli imperativi della legge in stretta collaborazione con l'autorità giudiziaria, con la magistratura di sorveglianza e assai spesso anche con le autorità regionali.

Sento il dovere in questa sede, nel momento in cui l'Assemblea si accinge ad esaminare il testo del disegno di legge concernente modificazioni all'ordinamento penitenziario nella formulazione predisposta dalla Commissione giustizia, di riconfermare l'impegno del Governo ad adoperarsi con la massima incisività affinchè sia quanto prima colmata in ogni settore la distanza che ancora aggi esiste fra l'assetto normativo e le condizioni di fatto. Di questa problematica, così ricca, alla quale il relatore ha accen-

nato, avremo modo di occuparci più particolarmente domattina in sede di discussione del bilancio.

Ci si potrebbe domandare come mai, a distanza di poco più di un anno dall'entrata in vigore della legge del luglio del 1975, si sia avvertita l'esigenza di rivedere alcune disposizioni e ciò tanto più se si considera che la legge di riforma è stata frutto di un lungo e approfondito lavoro da parte del Parlamento e di un vivace dibattito nel quale tutti i vari aspetti, anche i più minuti e settoriali, sono stati vagliati e soppesati con il massimo di informazione e di attenzione. Basterà ricordare al riguardo che le innovazioni sono state di portata tale da aver aperto vie inesplorate per l'avanzamento dell'esecuzione penitenziaria verso mete di umanizzazione del trattamento e di rieducazione del condannato.

In verità la mancanza di precedenti esperienze e l'impossibilità di saggiare in via sperimentale i nuovi istituti prima ancora dell'intervento di una previsione legislativa di essi hanno reso inevitabile costruire il quadro del nuovo assetto con l'implicita riserva di verificarne attentamente i livelli di funzionalità e di efficienza immediatamente dopo l'inizio del suo momento applicativo.

Il Ministero di grazia e giustizia, attraverso gli organi dell'amministrazione penitenziaria, si è preoccupato non soltanto di predisporre nei limiti del possibile le condizioni di fatto indispensabili per dare ingresso alle innovazioni, ma anche di valutare, di momento in momento, le prassi applicative rilevandone tempestivamente inconvenienti e difficoltà.

Nel fare ciò l'amministrazione si è avvalsa continuamente delle osservazioni emergenti dagli ambienti degli operatori penitenziari, della magistratura e dei settori più interessati della nostra collettività.

Si è potuto così disporre di un complesso di dati e di suggerimenti che ha consentito una revisione accorta di certe disposizioni e l'individuazione degli adattamenti idonei a rimuovere alcuni inconvenienti evidenziati nella pratica.

Il Governo si è quindi premurato di preparare un disegno di legge inteso a realizzare l'opportuno perfezionamento delle disposizioni in questione e la Commissione giustizia ha sostanzialmente accolto le proposte governative raffinandone in alcuni aspetti il contenuto.

Il senatore De Carolis ha ampiamente illustrato le modifiche sulle quali l'Assemblea è chiamata a decidere. Ha fatto una esposizione appronfondita e chiara che penso possa rendere superflua una mia ripetizione. Sono state ben esposte dal senatore De Carolis le ragioni che in Commissione, proprio con la riforma carceraria, hanno suggerito una modifica dell'articolo 385 del codice penale.

La sostanza delle innovazioni consiste, per quanto riguarda i trasferimenti in luoghi esterni di cura, i colloqui, la corrispondenza e i permessi, in una puntuale specificazione che vale ad individuare, in relazione alle diverse posizioni giuridiche dei soggetti, l'autorità giudiziaria competente ad emettere i relativi provvedimenti.

In relazione all'affidamento in prova e alla semilibertà — questo è l'aspetto sul quale mi tratterrò qualche minuto — viene proposta l'esclusione della limitazione prevista per i recidivi specifici. In verità, quando la legge è entrata in vigore, è immediatamente apparsa la incongruità di questa limitazione la quale si è poi rivelata in effetti lesiva dei princìpi di giustizia sostanziale. Infatti, quando la recidiva viene considerata nel giudizio un elemento rilevante della condotta del soggetto, e quindi incidente sulla sua capacità a delinquere, essa, ai sensi dell'articolo 99 del codice penale, già comporta un maggior rigore sanzionatorio. Non si può condividere quindi la ragione di un ulteriore aggravamento della condizione del soggetto nel corso dell'esecuzione.

Se, viceversa, nella fase di giudizio la recidiva è considerata irrilevante appare contraddittorio attribuire ad essa un valore negativo nella fase dell'esecuzione; tanto più con un sistema, come quello attuale, che esclude ogni discrezionalità in proposito da parte della magistratura di sorveglianza, diversamente da quanto può avvenire in sede di condanna. L'incoerenza delle due disci-

pline è rivelatrice, in fondo, anche di un vizio di legittimità costituzionale.

Si deve inoltre sottolineare, come ha ben fatto già il relatore, la disparità di trattamento tra coloro che hanno commesso in precedenza delitti molto gravi ma di diversa indole e coloro che invece hanno minimi precedenti penali della stessa indole, che possano aver dato luogo anche solo a pena pecuniaria. Anche qui, si può intravvedere in fondo una violazione dell'articolo 3 della Costituzione; si deve poi notare — giustamente il relatore ha sottolineato questo aspetto — che la nuova legge penitenziaria ha accolto il principio fondamentale della individualizzazione del trattamento, e ciò deve comportare l'abbandono di ogni automatismo nella valutazione della personalità e l'adeguamento delle modalità di esecuzione alle accertate condizioni soggettive, con particolare riguardo ai progressi compiuti sulla via della risocializzazione.

Ora, l'accertamento delle dette condizioni è garantito sia sotto l'aspetto scientifico-operativo a mezzo della continua osservazione della personalità, sia sotto il profilo garantistico, a mezzo dell'intervento della magistratura di sorveglianza, che è competente ad adottare le decisioni in materia di misure alternative alla detenzione.

Guardando poi alla realtà penitenziaria, ci si convince che alla stregua delle attuali disposizioni l'applicabilità delle misure alternative è esclusa nella stragrande maggioranza dei casi, frustrandosi così un obiettivo fondamentale della riforma. È cosa che insieme potemmo verificare anche in occasione dei nostri incontri di questa estate. È noto infatti che l'esecuzione detentiva, quando non si tratti di delitto grave, ha luogo normalmente in virtù della vasta applicazione della sospensione condizionale della pena solo nei confronti di soggetti recidivi, che in genere presentano un rilevante tasso anche di specificità.

In aggiunta a tutte queste considerazioni, peraltro già fatte dall'onorevole relatore, si deve tener conto che l'automatica esclusione dei benefici connessi alle misure alternative ai recidivi specifici, che si presume abbiano bisogno maggiore di stimolo per la loro effettiva disponibilità a partecipare all'opera di rieducazione, viene a privare il trattamento penitenziario della sua potenzialità riabilitativa, in quanto non fa scaturire conseguenze significative nell'interessato, qualsiasi sia la sua condotta, il suo orientamento di vita manifestato nel corso dell'esecuzione.

Queste considerazioni valgono a maggior ragione per le riduzioni di pena previste nell'articolo 54, che sono un concreto riconoscimento per la partecipazione all'opera di rieducazione dei condannati e quindi uno stimolo quanto mai efficace per sostenere il loro interesse ad usufruire del trattamento penitenziario ai fini del loro reinserimento nella società. Il Governo non ha ritenuto invece di proporre anche l'abrogazione di quella parte del secondo comma dell'articolo 47, che prevede l'esclusione della possibilità di affidamento in prova per i condannati per alcuni delitti (rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina e di estorsione). Mi rendo conto delle obiezioni sollevate da alcuni senatori, in particolare dal senatore Galante Garrone, su questa parte della disposizione, ma devo sottolineare che le ragioni esposte a proposito della recidiva specifica non sorreggevano la proposta di una totale abrogazione dell'intero secondo comma dell'articolo 47.

Invero, sul piano della legittimità costituzionale non può sussistere dubbio che il legislatore possa, nell'ambito della sua discrezionalità, valutare in un determinato momento storico l'opportunità di predisporre un regime di particolare severità per alcuni delitti che destano un particolare allarme sociale, anche allo scopo di scoraggiarne la commissione; credo che in questa ottica nulla si sia verificato che possa indurre a modificare la valutazione che il legislatore fece appena un anno fa.

Ciò posto, accolgo tuttavia con molto favore il correttivo introdotto dalla Commissione giustizia nel senso che la condanna per i predetti delitti, pur restando ostativa per l'affidamento in prova e per il regime di semilibertà, non sia rilevante per la liberazione anticipata. In effetti la riduzione del-

la pena nella misura di venti giorni per ciascun semestre, ancorata com'è a precisi presupposti, è un beneficio sul quale, come ha detto l'onorevole relatore, non sembra abbia ragione di incidere la natura del delitto.

La modifica dell'articolo 55 è intesa a dirimere l'equivoco circa la natura dell'intervento del servizio sociale nella libertà vigilata. Non si tratta infatti di un controllo aggiuntivo a quelli già previsti dal nostro ordinamento, ma di interventi di sostegno e di assistenza.

La modifica dell'articolo 68 tende invece ad evitare una inammissibile interruzione delle funzioni del magistrato di sorveglianza in occasione di assenza dei magistrati preposti agli uffici medesimi.

Occorreva poi introdurre una disposizione che specificasse in quale modo si debba provvedere alle spese per il funzionamento degli uffici di sorveglianza.

La nuova formulazione del quarto comma dell'articolo 69 mira a chiarire i rapporti tra la magistratura di sorveglianza e gli operatori penitenziari con una più precisa definizione dei rispettivi ambiti di competenza.

Invero, il principio della giurisdizionalizzazione estesa alla fase esecutiva dalla legge di delega per il nuovo codice di procedura penale non significa affatto e non vuole significare trasferimento di compiti amministrativi e tecnici all'organo della giurisdizione ma l'effettiva possibilità che in ogni momento del trattamento penitenziario il detenuto o l'internato possa vedere a sua istanza o anche d'ufficio tempestivamente protetti i suoi diritti con l'eliminazione delle cause che hanno dato luogo a lesioni.

Era quindi opportuno specificare che anche nel corso del trattamento gli interventi del magistrato di sorveglianza hanno per oggetto specificamente la tutela dei diritti.

La modifica del sesto comma del medesimo articolo 69 è intesa a puntualizzare quali siano le forme decisorie che il magistrato di sorveglianza adotta per l'emanazione dei provvedimenti ivi indicati.

Il nuovo testo dell'articolo 70 specifica che la sezione di sorveglianza, in analogia all'assetto dato ai tribunali per i minorenni, è istituita anche presso le sezioni distaccate della Corte d'appello; e il comma aggiunto al medesimo articolo chiarisce poi qual è il trattamento economico dei componenti privati delle sezioni di sorveglianza.

La Commissione giustizia si è preoccupata di attribuire al procedimento di sorveglianza il giusto rilievo ed una chiara disciplina. A ciò si è provveduto con la creazione di un apposito capo, il secondo-*bis*, e distribuendo la materia prima contenuta in un solo articolo in sei distinte disposizioni. E le forme del procedimento, credo, sono state meglio dettagliate ed è stato perfezionato l'aspetto attinente al contraddittorio.

La modifica al vigente articolo 79 risponde all'esigenza di individuare gli organi giudiziari competenti ad intervenire nei confronti dei minori degli anni 18 o anche maggiorenni che siano in esecuzione di misura privativa o limitativa della libertà per fatto commesso prima del raggiungimento della maggiore età. Questa norma, come ha ben rilevato l'onorevole relatore, ha un carattere transitorio dovendo valere fino al momento in cui non si provvederà alla riforma dell'ordinamento penitenziario per i minorenni.

Il numero limitato degli affari di competenza del magistrato di sorveglianza per i minorenni consiglia di escludere nei suoi confronti l'applicabilità della disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 68.

La modifica, infine, del secondo e terzo comma dell'articolo 81 è diretta ad uniformare le disposizioni relative con la modifica proposta dell'articolo 55. Si chiarisce, infatti, che nei confronti dei soggetti sottoposti alla libertà vigilata i compiti del servizio sociale costituiscono un'attività di sostegno e di assistenza.

Per quanto riguarda poi la tabella allegata alla legge, oltre alla specificazione del suo titolo e cioè che essa si riferisce agli uffici di sorveglianza per adulti, si propongono alcuni adattamenti che l'esperienza condotta nella prima fase di applicazione della legge ha indicato come opportuni per una migliore distribuzione del carico di lavoro.

Signor Presidente, onorevoli senatori, presentando il disegno di legge oggi al vostro

esame, il Governo ha confermato la sua volontà di portare avanti il discorso sulla riforma carceraria secondo princìpi che sono desumibili dalla Costituzione e direi dalla coscienza civile del nostro tempo.

Credo fermamente nei motivi ispiratori del nuovo ordinamento; ma nel contempo devo sollecitare la collaborazione di tutti in un comune impegno che sia volto ad evitare delle tensioni che potrebbero ostacolare, non già favorire, il faticoso cammino che in questo delicato settore è ancora da percorrere. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

V I V I A N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a me incombe il compito di rendere la dichiarazione di voto per il Gruppo socialista; dirò subito che il voto è favorevole, ma dirò con altrettanta celerità e con altrettanta onestà che questo disegno di legge ci lascia molto perplessi. Darò, quindi, all'Assemblea conto di questa nostra impostazione, cioè di questo voto favorevole, nonostante le riserve e le perplessità.

Non mi tratterrò sulla maggior parte delle modifiche che costituiscono degli adattamenti spesso tecnici, qualche volta, ma non sempre, felici, nè mi tratterrò sull'aumento di pena previsto per l'articolo 385 del codice penale. Ritengo francamente che il criminale, il quale si accinge all'evasione, non sia trattenuto dall'aumento di pena di tre mesi o di sei mesi; mentre penso che sia un pessimo metodo quello di alterare il sistema delle pene di un ordinamento modificando la sanzione in questa o quella norma, senza considerare che, invece, la pena ha un valore non solo assoluto, ma anche relativo in relazione a tutto il complesso normativo. È questo un sistema, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, che sarà bene abbandonare.

Ma non è questo il problema; questa legge ha un problema di fondo che fu posto, sentito, percepito e discusso allorchè si parlò dell'ordinamento penitenziario. L'introduzione nel sistema delle misure alternative alla detenzione può essere subordinata a condizioni, a preclusioni che non attengono alla personalità del reo, alla sua evoluzione, alle conseguenze del trattamento che subisce, ai progressi della sua rieducazione, alle possibilità di reingresso sociale? Questo era ed è il problema che la nostra Assemblea risolvette dicendo come queste preclusioni non siano ammissibili. L'altro ramo del Parlamento ritenne di decidere diversamente ed in seconda lettura anche questa Assemblea si adeguò.

Ma il problema è tornato perchè i problemi veri della vita non si risolvono ignorandoli, per cui a distanza di un anno dall'emanazione dell'ordinamento penitenziario ci ritroviamo di nuovo di fronte alla medesima questione. E non è stato solo un collega esimio quale il senatore Galante Garrone a porla alla nostra attenzione, ma — riconosciamolo pure — è stata anche la sensibilità del Governo il quale ha compreso — e il Ministro mi consenta di dire: meglio tardi che mai — come ad esempio la recidiva non poteva pesare come condizione preclusiva. È con grande soddisfazione intima che noi leggiamo nella relazione ministeriale puntalmente ripetuti quegli argomenti che invano, opponendovisi il Governo, portammo un anno fa.

Ma che forse c'era bisogno di lasciare trascorrere un anno per sapere che se avessimo posto la condizione della recidiva quasi nessuno avrebbe potuto avvantaggiarsi delle misure alternative? C'era bisogno di lasciar passare un anno per capire che questa disposizione offendeva, come ora dice la stessa relazione governativa, princìpi di giustizia sostanziale, almeno quello della individualizzazione del trattamento, portando ad un inaccettabile autonomismo?

Comunque rallegriamoci che il Governo sia giunto a questo traguardo. Per conto mio vorrei dire che dall'anno scorso ad oggi è cambiata faccia governativa (abbiamo, infatti, l'onorevole Bonifacio) e prendiamo volentieri atto di ciò, considerandolo un mutamento di tendenza. Pertanto votiamo a favore. Ma, onorevole Ministro, come è concepibile che il Governo e addirittura questa

Assemblea tutto ad un tratto dimentichino quei princìpi che con tanta passione sono sostenuti nella relazione? Lei, da giurista di valore qual è, ha cercato una scappatoia dicendo che la situazione non è identica quando — anzichè della recidiva — si parla della tipologia dei reati, quando si dice di porre come condizione alla non concessione delle misure alternative alcuni tipi di reato. Questo è in parte vero, ma l'onorevole Ministro dovrà consentirmi di dire che, lasciando il criterio della tipologia dei reati come condizione preclusiva per le misure alternative o per alcune di esse, alcuni dei princìpi che il Governo stesso afferma nella relazione vengono contraddetti. Certo non si contraddice il principio costituzionale dell'uguaglianza; e noi, che ricordiamo il Ministro quale valoroso e prestigioso presidente della Corte costituzionale, comprendiamo la sua tendenza a vedere tutto sotto questo punto di vista. Ma non vi è solo un problema di ordine costituzionale. Nella relazione si parla della individualizzazione del trattamento e si dice che essa è esclusa per quei condannati che hanno commesso certi reati; si parla della rinuncia al principio dell'automatismo e poi viceversa lo si applica. Si sostiene l'opportunità, non per un senso umanitario nei confronti dei condanati, ma per utilità sociale, di raccogliere gli stimoli positivi che il condannato, mercè il trattamento, può recepire e poi si dice che se c'è la rapina questi stimoli non debbono valere. Certo se il Ministro non fosse una persona di valore, io mi domanderei se si è accorto a quali aberrazioni e a quali assurdità giungiamo; se si è accorto che in questo modo potrà avere l'affidamento al servizio sociale in prova colui che commette violenza carnale su una bambina di 14 anni (tre anni, attenuanti generiche, due anni) e non lo potrà avere invece il ragazzo che ruba in un negozio e che — uscendo — al proprietario che cerca di riprendere la preda lancia una minaccia (rapina impropria); lui no! È vero che il Governo, rappresentato da persone del livello suo e dell'onorevole Dell'Andro, in Commissione ha dato parere favorevole ad un sacrosanto emendamento del senatore Galante Garrone che elimina ogni preclusione per quel che riguarda la libertà anticipata e ciò rappresenta un indubbio passo avanti (e per questo votiamo a favore) ma le illogicità permangono. Infatti la « semilibertà » potrà essere data al pluriomicida con sevizie e non a chi ha commesso una rapina o una estorsione. Purtroppo è così. Ed allora dobbiamo ricercarne la ragione. È vero, onorevole Ministro, che nella vostra illogicità c'è una logica: è la preoccupazione per l'allarme sociale suscitato da certi delitti. Indubbiamente l'allarme sociale c'è ed è giusto che ci sia; ed appunto perchè giustificato occorre agire di conseguenza, ma non per gettare polvere negli occhi in modo che l'opinione pubblica creda che l'allarme sociale possa essere vinto da una normativa come quella di cui parliamo. No; bisogna vedere di colpire i mali alla loro radice, di togliere le cause dell'allarme sociale.

L'opinione pubblica giustamente e nettamente condanna quei criminosi fatti che tutti i giorni avvengono sotto i nostri occhi, ma questa stessa opinione pubblica non riesce a comprendere perchè certi benefici si diano a chi ha commesso reati di grossa portata e non a quelli che hanno commesso reati di minore portata. Questo è il punto essenziale. Non possiamo e non dobbiamo continuare a legiferare essendo noi stessi vittime di fatti emozionali e quindi irrazionali; dobbiamo piuttosto renderci conto preciso e profondo che veramente si possono ottenere dei vantaggi se tentiamo il recupero sociale del reo. Ma cosa mai pensiamo di fare, di tutto il paese una galera? E se non pensiamo questo, vogliamo porci il problema di recuperare in qualche modo questi giovani oggi giustamente ristretti nelle galere, con pene anche severe giustamente inflitte? Vogliamo tentare di recuperarli? Cosa facciamo, li recuperiamo dicendo: per te non ci deve essere speranza, per te lo stimolo positivo non deve contare per principio? Ma questo è assurdo.

Onorevole Ministro, sono certo che lei è il primo a sentire questa insanabile contraddizione. La legislazione modificata diceva: preclusione obiettiva, irrazionale in alcuni casi, per certi reati; oggi si attenua la cosa

e si dice: sì, preclusione irrazionale e obiettiva per certi reati, ma non più per la liberazione anticipata.

Mutamento di tendenza, dunque, che ci è indicato anche dal fatto che non si fa più pesare la recidiva. E allora, onorevole Ministro, diciamo: comprendiamo la posizione del Ministro di grazia e giustizia nel Governo, comprendiamo anche — se credete — il Governo, però deve essere in tutti noi chiaro un punto: abbiamo salito un piccolo scalino; dobbiamo andare oltre, salire tutta l'erta, consapevoli che solo in questo modo rendiamo giustizia e serviamo utilmente la società.

Se dopo ogni condanna dovessimo emarginare definitivamente il condannato, contraddiremmo alla Costituzione e offenderemmo la nostra stessa civiltà. Non possiamo e non dobbiamo farlo; dobbiamo agire — specialmente nel delicato ed esplodente settore penitenziario — conducendo, sì, con decisione la nostra battaglia contro i criminali, ma senza togliere la speranza nè a loro nè a noi. Perchè anche noi non possiamo rinunciare alla speranza di riconquistare al paese un cittadino e un lavoratore! (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pazienza. Ne ha facoltà.

PAZIENZA. Devo manifestare il voto del Movimento sociale italiano-destra nazionale. Ho ascoltato con vivo interesse il dibattito svoltosi in Aula, la lunga relazione del senatore De Carolis e il lungo intervento del Ministro. Per la verità ho trovato tutti e due gli interventi poco proporzionati alla parvità di un provvedimento che solo la nobile tempra del presidente Viviani può accettare con entusiasmo, come argomento sul quale appassionarsi, pur nell'esigenza di salire degli scalini che molto spesso invece vengono discesi.

L'atteggiamento del nostro Gruppo, di fronte al diritto penitenziario ed alla cosiddetta riforma tanto strombazzata dalla stampa e da tutti i mezzi di comunicazione, è rimasto ben chiaro nel lungo *iter* di una legge che ci ha visto contrari fino a quando l'altro ramo del Parlamento non ha operato delle modifiche sostanziali che ci hanno consentito, in sede di dichiarazione di voto, di esprimere la nostra astensione.

Dopo poco tempo — e il presidente Viviani se ne meraviglia, ma io no — si mette già mano a questa disciplina. Ma, caro Presidente, abbiamo degli esempi illustri in materia: la riforma tributaria — tanto per dirne una — così conclamata con fanfare di approvazione, con inni sciolti a futuri avvenimenti sociali che si schiudevano alla nazione nel segno del progresso. A distanza di pochi anni è stata fatta a pezzetti, è stata lacerata e contraddetta da novelle su novelle, che si sono intrecciate fino a creare un intrico ormai inestricabile.

Ci vogliamo meravigliare se a distanza di un anno dall'approvazione della riforma del diritto penitenziario il Governo sente il dovere di fare alcuni adattamenti di carattere formale? Temevo, venendo in Aula, di dover ascoltare affermazioni trionfalistiche, poichè non è la prima volta che sentiamo il Governo soffiare sulle trombe di non si sa quale poderosa innovazione; temevo che mediante questo disegno di legge si volesse contrabbandare qualche spinta contro il malumore nelle carceri e il disservizio di tutto il sistema carcerario. Temevo tutto ciò anche perchè ho ascoltato alle 13,30 il telegiornale che parlava dell'ultimo arresto a proposito di una clamorosa rapina e precisava che su quattro arrestati uno era evaso e l'altro era un detenuto in licenza premio. Inoltre negli ultimi giorni è accaduto che elementi in libertà semipiena, in anticipazione della libertà, in licenza premio, nel clima in cui non si fa altro che infierire sull'ordine pubblico con crepe sempre più violente, abbiano commesso dei reati. Ciononostante, temevo di sentire oggi dal Ministro cose che per la verità non ho sentito. E me ne congratulo con lei, signor Ministro. Io non sono fra gli estimatori della sua faccia, da ritenere avvicendata in senso positivo a quella del Guardasigilli che l'ha preceduto. In fatto di facce ognuno ha i suoi gusti. Posso dirle però che la sua relazione si è attenuta

al modesto ambito di una legge che, se non è formale, poco ci manca.

Ci siamo affannati in Commissione a suddividere in tre o quattro articoli quanto formava oggetto di un lungo e affannoso articolo *monstre*, ma la legislazione degli ultimi tempi è piena di questi articoli, per cui leggi fatte male si succedono a leggi fatte altrettanto male. Avremmo dovuto meravigliarci se il diritto penitenziario fosse rimasto esente da questo malvezzo, da questo malcostume di cui purtroppo siamo tutti responsabili.

In realtà cosa afferma il disegno di legge? Ho capito semplicemente che si tratta di linee di tendenza rettificate sotto il profilo formale: viene stabilita meglio una certa competenza promiscua fra giudici di sorveglianza e autorità giudiziaria procedente, a seconda che si tratti di condannati o di imputati. Vi sono altre modifiche di non sostanziale rilievo; è stato precisato che il trasferimento in ospedali civili deve aver luogo solo quando l'amministrazione penitenziaria non sia in grado di attrezzare i necessari interventi diagnostici o terapeutici. Si è innovato in tema di estensione dell'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale, in tema di regime di semilibertà e di liberazione anticipata. A questo proposito, ad esempio, il mio Gruppo ritiene di poter dire una parola originale, anche se vivacemente avversata da tutta l'Assemblea. L'attuale articolo 47 prevede la possibilità dell'affidamento al servizio sociale fuori dell'istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare quando seguano misure di sicurezza e la pena non superi due anni e sei mesi ovvero tre anni. Questo articolo stabilisce che l'affidamento non si applica quando il condannato abbia precedentemente commesso un reato della stessa indole ed in ogni caso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina. Il senatore Galante Garrone ha proposto una diversa disciplina nella quale si escludono questi sbarramenti in modo totale, cioè sia lo sbarramento della recidiva che quello della particolare natura dei delitti. Il Governo ha scelto la strada intermedia: escludere la recidiva e lasciare come sbarramento soltanto questi particolari tipi di reati.

Noi saremmo stati di opinione esattamente contraria a quella del Governo. Qualora avessimo dovuto scegliere, nell'ambito della proposta del senatore Galante Garrone, un corno del dilemma, avremmo certamente scelto di evitare una cosa che a noi sembra assolutamente inutile e cioè l'affidamento al servizio sociale nel caso di recidiva. Per quanto riguarda invece reati pur di particolare natura, ma sempre però ricollegati all'entità quantitativa della pena, avremmo senz'altro optato, sempre nell'ambito delle pene previste dalla legge (e non si tratta di pene che, legate a delitti anche efferati, possano superare un certo massimo), per quest'altro tipo di scelta.

Ma l'aver precisato i compiti del servizio sociale attraverso frasi come « sono affidati », « non è più affidato », « si estende » e così via è robetta, caro Ministro. Si sono previste norme per la sostituzione, durante le ferie o per malattia, dei magistrati preposti agli uffici di sorveglianza, si è meglio chiarito il procedimento in sede di sorveglianza, si sono stabiliti termini di comunicazione al difensore nel corso del procedimento di sorveglianza, si è meglio specificata la tabella territoriale della magistratura di sorveglianzo, ma la situazione resta quello che è: abbiamo le carceri in subbuglio, ogni giorno sentiamo dalla televisione di tentativi di evasione e di evasioni, siamo personalmente chiamati telefonicamente dai direttori delle carceri perchè il detenuto è sul tetto e dobbiamo correre. La situazione è ormai al limite del collasso, signor Ministro. Lo ha detto anche il relatore: creda a lui se non vuol credere a me. Occorrono mezzi, occorrono strutture, occorre personale, occorre volontà politica, occorre polso, occorre decisione, occorre visione, occorre perseveranza: tutte qualità delle quali, per la verità, non mi sembra che il Governo sia ricco.

Nel corso della passata legislatura, in sede di dichiarazione di voto, sostenemmo che le carceri italiane devono conservare il loro necessario carattere punitivo. Permane quindi il motivo che ci ha distolto dall'approvazione di certo perfezionismo che pure riu-

sciamo a intravvedere, non essendo completamente chiusi al progresso, nelle linee dell'ordinamento penitenziario, apprezzando tutto quanto ci pone teoricamente alla testa dei perfezionamenti e degli ammodernamenti. Diciamo però che resta pura illusione pensare di parificare, attraverso miglioramenti soltanto teorici, una posizione ideale alla dolorosa e concreta prospettiva di tutti i giorni, nella situazione che tutti conosciamo.

Quando affermiamo che le carceri italiane non devono diventare delle case-albergo per detenuti — lo abbiamo detto nel 1975 — cadiamo forse nello stesso errore del Governo risolvendo con incrostazioni teoriche questi problemi che invece esigono soprattutto una volontà concreta, decisa e operante.

Del disegno di legge possiamo dire che *non desinit in piscem.* L'ultimo articolo, infatti, contiene un inasprimento delle pene per i tentativi di evasione e per le evasioni che ci soddisfa. Si tratta forse dell'unico punto positivo: un po' pochino per indurci a mutare atteggiamento. Se nella nostra astensione, che tale rimane — e lo dichiaro a nome del mio Gruppo — volete vedere una sfumatura di interesse, di propensione positiva per il fatto che sono state raddoppiate, e in alcuni casi più che raddoppiate, le pene edittali per il reato di evasione e per la tentata evasione, intuitela pure, ma a me sembra veramente molto poco di fronte ad un disegno di legge che di fumo ne contiene tanto, di arrosto veramente poco. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Luberti. Ne ha facoltà.

L U B E R T I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, prendo le mosse da una affermazione dell'onorevole Ministro, il quale se l'è posta anche come interrogativo cui ha cercato di dare risposta: come mai il Parlamento, a pochi mesi di distanza, è chiamato a rimettere le mani non su una legge qualunque, ma su una legge che aveva la pretesa di essere una riforma organica, come quella dell'ordinamento penitenziario? Sappiamo che molti muovono una serie di critiche a questo modo di operare del legislatore: forse che noi cediamo alle emozioni e ai tumulti, oppure siamo legislatori frettolosi e sciatti? Penso che non sia vera nè l'una nè l'altra cosa. Molte di queste critiche sono infondate, perchè non si coglie appieno il carattere del particolare tipo di legislazione che stiamo affrontando.

Ci si è mossi con la legge 26 luglio 1975, n. 354, su un terreno solo parzialmente esplorato, ove non poteva bastare la semplice, sia pure lunga e attenta, meditazione fatta nei due rami del Parlamento nella V e nella VI legislatura. Il valore fortemente innovativo della nuova legislazione rispetto all'antica normativa del regio decreto 23 maggio 1931, n. 603, tutto ancorato alla logica repressiva, afflittiva ed emarginante del codice Rocco, rendeva oggettivamente difficile la possibilità di licenziare una normativa immune da vizi o da scompensi; vizi e scompensi resi evidenti al momento della sperimentazione e della sia pur parziale applicazione della legge n. 354 e del decreto attuativo del regolamento.

Viviamo in una società che è indubbiamente di grande movimento, nella quale ogni stagnazione non solo non è augurabile, ma è assolutamente da combattere. Le legislazioni perfette — per rispondere all'onorevole collega che mi ha preceduto — presuppongono una quiete forzata che è sospetta. Di qui la non puntualità di quelle critiche ad un legislatore che non può non procedere che per approssimazioni successive in una materia tanto delicata e tanto nuova. Tenendo conto di questa realtà, resa talvolta rovente dai fermenti in atto nel mondo carcerario, si è giustamente voluto provvedere con la presente legge a porre alcuni correttivi degni di rilievo e ad individuare opportuni adattamenti ed eliminare alcuni inconvenienti. L'occasione offriva la possibilità di una più sostanziale riforma che, mentre da una parte auspicasse la piena attuazione della n. 354 in parte inoperante anche per la lamentata carenza delle strutture edilizie carcerarie, per l'insufficienza del personale qui ricordata e anche per resistenze di ca-

rattere burocratico-culturale frapposte alla piena attuazione di essa, dall'altra potesse offrire la possibilità di introdurre un sistema di piena parità e di assoluta razionalità nel trattamento dei detenuti.

In questo senso, alle lacune del pur pregevole disegno governativo poteva sopperire il disegno di legge del senatore Galante Garrone, come pure gli emendamenti proposti da più parti e segnatamente dal senatore Gozzini, non tutti accolti in sede di discussione nella 2ª Commissione giustizia di questo ramo del Parlamento. I tre punti cardine della riforma penitenziaria riguardanti l'affidamento in prova al servizio sociale, il regime di semilibertà e la liberazione anticipata si sentiva che erano in sostanza vulnerati da una applicazione riduttiva che escludeva dal campo di attuazione di essi i recidivi e gli autori di un certo particolare tipo di reati. La eliminazione totale di questa disparità avrebbe reso più pieno e significativo l'intervento attuale del legislatore. A chi avesse obiettato che le condizioni generali e specifiche della criminalità, che avevano suggerito l'avanzata riserva e l'esclusione già detta, non fossero venute a modificarsi, si sarebbe dovuto rispondere nell'unico modo possibile: cioè che si tratta di provvedimenti non automatici, ma sempre affidati alla discrezionalità del giudice di sorveglianza. E sarebbe stato un argomento oltre che giuridico, oltre che in linea con l'ordinamento, anche pieno di buon senso. Esitazioni ulteriori insieme ad una volontà politica raffrenata ed incerta, esposta ancora al clima di allarmismo serpeggiante nel tessuto sociale per il frequente ripetersi di fatti sconvolgenti — per tutti si cita il caso dell'aumento dei reati di sequestro di persona, reati particolarmente odiosi e particolarmente temuti — hanno reso oggettivamente moderato e cauto il passo riformatore che il legislatore ha intrapreso; un passo cauto che ci trova dissenzienti ma non in una forma di opposizione pregiudiziale e del tutto incomprensivi a questa realtà.

Sì, è vero, può fare grande effetto dire che ad un omicida pluriaggravato o che ha seviziato può essere concesso un certo tipo di beneficio che non dovrebbe essere concesso a colui che ha commesso una rapina aggravata o ad un sequestratore. Ma gli è che la realtà, anche dal punto di vista criminologico, ci induce ad andare cauti. Dell'omicida che spesso è un solitario conosciamo tutto o quasi tutto da millenni di storia, di questo sequestratore a scopo di omicidio o a scopo di estorsione conosciamo anche poco, sappiamo che non è un solitario, che è un organizzato; sappiamo che la prima realtà, quella dell'omicida, ci è nota e la seconda invece è incerta.

Pur con questi limiti evidenti, occorre ricordare l'effetto positivo di talune innovazioni che rendono applicabile sia l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale sia quello del regime di semilibertà insieme a quello della libertà anticipata anche ai recidivi e quest'ultimo istituto anche agli altri internati per quei reati che li escludono dagli altri benefici.

Questo apparato innovativo non potrà non riverberare effetti positivi all'interno delle tensioni in atto nella popolazione carceraria, tensioni, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, che per poter far cessare se non del tutto almeno in grande misura e in maniera corposa, da toccarsi con mano, si ha bisogno di altri ulteriori passi per la piena attuazione di questo testo che diversamente — lasciatemelo dire — resta un programma di riforma.

A questo risultato hanno contribuito più parti politiche. E la nostra parte ha fornito il contributo e l'attenzione necessari.

Non mi soffermerò sulla specificazione degli ulteriori passi in avanti compiuti con la presente normativa sui quali altri si sono soffermati con motivazioni esaurienti e in particolare il relatore, senatore De Carolis. Il terreno è ancora da esplorare. Al legislatore deve essere accordata la facoltà di muoversi con cautela aspettando dalle risposte che verranno dalla reale ed integrale applicazione della legge i suggerimenti emendativi che potranno ancora una volta proporsi.

Abbiamo già detto che questo procedere del legislatore per approssimazioni successive se rappresenta una manifestazione, da una parte, di una non completa visione della

problematica carceraria, dall'altra è anche l'effetto di una preoccupazione più vasta a far dissolvere la quale occorre lavorare in tutte le sedi e a tutti i livelli.

Pure con questi limiti; abbiamo piena coscienza di aver ben lavorato e di licenziare così una normativa pur sempre rispondente a quei livelli di civiltà giuridica adeguati al tempo nostro, cui il nostro ordinamento si ispira.

Questi i motivi per i quali il Gruppo comunista voterà a favore della presente legge. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Coco. Ne ha facoltà.

C O C O . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, parlo a nome del Gruppo della democrazia cristiana ed esprimo il voto favorevole per la legge in esame, non perchè si tratti di una grande legge che deve essere presentata con squilli di tromba (e non credo che questa sia stata assolutamente l'intenzione del Governo). Si tratta di una legge che si inquadra nel contesto della normativa rivolta ad attuare la prescrizione della Costituzione laddove assegna alla pena una preminente funzione di rieducazione; una prescrizione, questa, grandemente civile e direi anche esaltante, che però impegna il legislatore ordinario, la magistratura e tutti gli organi dello Stato ad un compito tanto più difficile quanto più ardua è la meta che ci è prescritta. Certamente sarebbe molto più facile — e dico facile tra virgolette — se ancora la pena avesse una funzione repressiva come l'aveva in passato.

Ma noi preferiamo questa via più difficile di incivilimento e di umanizzazione della vita carceraria.

Evidentemente è arduo varare una legislazione ordinaria che garantisca effettivamente la funzione preminente di rieducazione della pena senza sacrificare le esigenze di sicurezza e di ordinato svolgimento della vita carceraria. Per questo, aggiungiamo al nostro giudizio favorevole su tale legge il nostro apprezzamento per l'opera del Governo e non ci meravigliamo se il Governo nel 1975 ha presentato una riforma organica dell'ordinamento penitenziario e dopo poco più di un anno ha dovuto presentare una legge di parziale riforma perchè, come è stato ben detto, in questa materia i successivi aggiustamenti servono a correggere deficienze, incertezze ed errori inevitabili.

Tutti i motivi fondamentali di questa legge li giudichiamo positivamente. Giudichiamo positivamente l'ulteriore tendenza di umanizzazione della pena e, in tal senso, specialmente l'articolo 1 che modifica l'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario e l'articolo 3 che modifica l'articolo 30.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* C O C O). L'umanizzazione della pena è considerata in questa legge sia come un valore in sè — che noi giudichiamo positivo — sia come uno strumento perchè la pena tenda alla rieducazione ed al reinserimento nella società del condannato.

Apprezziamo pure la razionalizzazione delle procedure e lo sforzo che si è fatto per rendere più efficace e più coerente la giurisdizionalizzazione del procedimento di esecuzione; giurisdizionalizzazione che, come è detto bene nella relazione al disegno di legge, non significa soltanto spostare alcune competenze dall'autorità amministrativa all'autorità giurisdizionale, ma significa effettiva possibilità che in ogni momento il detenuto e l'internato possano vedere, a loro istanza o di ufficio, tempestivamente protetti i loro diritti e l'eliminazione delle cause che hanno dato luogo a lesione.

Il punto più importante e quello che ha dato luogo a contrastanti opinioni, è l'artico-

lo 4 che modifica l'articolo 47, cioè il problema se alcuni provvedimenti che potremmo dire di favore per il detenuto — e cioè la liberazione, l'affidamento in prova, la semilibertà — debbano essere estesi a tutti, ovvero se debbano esserci delle limitazioni per alcune categorie di detenuti.

Nella legge che oggi viene modificata questi provvedimenti erano esclusi per i recidivi e per coloro che erano stati condannati per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Ora il Governo aveva presentato una modifica di tale disposizione estendendo questa possibilità di benefici ai recidivi, ma escludendola per coloro i quali avevano commesso quei reati di rapina, di estorsione eccetera. Il problema è stato molto dibattuto in Commissione dove giustamente si sono fatti valere i princìpi dell'eguaglianza, della parità di trattamento di tutti i detenuti; parità di trattamento intesa come diritto di ciascun detenuto all'individualizzazione della pena nel senso che la pena e l'esecuzione di essa debbono essere rapportate all'individualità di ciascuno e che il principio di individualizzazione non può essere escluso nè per situazioni soggettive, così considerandosi la recidiva, nè tanto meno per situazioni oggettive (intendendosi con tale espressione, forse non corretta, il tipo di reato che è stato commesso).

Ora, in Commissione, si è osservato che se questa direttiva è idealmente e ideologicamente corretta, non possiamo non farci carico di altre esigenze ugualmente importanti quali principalmente quella della sicurezza sociale e, lasciatemelo dire, anche quella dell'allarme sociale che certi tipi di reati hanno suscitato e suscitano tuttora, allarme sociale che ha giustificato l'inasprimento della pena e l'esclusione di alcuni provvedimenti a favore dei responsabili. Certamente se avessimo dovuto impugnare la spada della logica, saremmo dovuti forse arrivare alla conclusione di estendere queste misure a tutti i detenuti. Però, tenuto conto della situazione attuale, non ritengo che questo sia il sistema migliore di legiferare perchè le esigenze della logica, debbono sì, essere rispettate, ma contemporaneamente non si deve dimenticare che uno dei compiti fondamentali del legislatore è quello di mediare tra opposte esigenze, con riferimento alla situazione contingente.

Non dimentichiamo che questa non è una legislazione destinata necessariamente a rimanere immutata, perchè particolarmente collegata alla situazione contingente. In questo quadro a me pare che l'esclusione da queste misure di certe categorie di detenuti condannati per taluni tipi di reati non sia dovuta ad incoerenza, ma sia legata alle esigenze della sicurezza sociale. Quindi, pur apprezzando certi obiettivi di coerenza, confermo quella che d'altronde è stata la posizione mia e del mio Gruppo in Commissione, per cui questa soluzione, anche se non assolutamente coerente, mi sembra quanto meno saggia con riferimento alla realtà in cui viviamo.

Prima di concludere vorrei fare un'osservazione sulle strutture, richiamando quanto ha detto il collega De Carolis quando ha posto in risalto che ogni legislazione, anche se completa, resta una pura enunciazione di buone intenzioni se non vi sono le strutture materiali ed umane che possano realizzarla, superando quelle resistenze di carattere culturale e burocratico alle quali si è pure fatto cenno. A me pare che il problema carcerario debba essere collegato a quello della riforma del codice di procedura penale. È stato detto molte volte, ed a mio parere a ragione, che uno dei problemi più gravi dell'attuale situazione carceraria è rappresentato da un gran numero di detenuti in attesa di giudizio, numero che deriva fra l'altro, per quello che ci interessa maggiormente, dalla legislazione e dalla prassi processuale. Perciò sarebbe opportuno richiamare quanto pure si è detto in Commissione giustizia in proposito e vorremmo impegnare il Governo a concentrare tutti i suoi sforzi almeno nel prossimo avvenire perchè si porti a compimento il nuovo codice di procedura penale e soprattutto perchè ci si impegni affinchè al momento in cui questo codice sarà promulgato ci siano strutture idonee perchè si possano raggiungere quei risultati che il codice si propone e che certamente, se ve-

ramente raggiunti, influiranno anche a migliorare l'attuale drammatica situazione delle carceri. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Galante Garrone. Ne ha facoltà.

GALANTE GARRONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, sarei stato veramente lieto se a nome del Gruppo della sinistra indipendente avessi avuto la possibilità, oggi, di dichiararmi con piena convinzione favorevole al disegno di legge al nostro esame. Intendo dire al disegno di legge governativo che assorbirà in sè quello più limitato, ma al tempo stesso più ampio, da me presentato nel mese di settembre. Senonchè, anche se per varie ragioni il nostro Gruppo esprimerà voto favorevole al disegno di legge, non posso nascondere a voi la mia profonda delusione. E non già deriva, questa delusione, dal vedere in parte disattese le istanze mie e del nostro Gruppo. Sono stato sempre sensibile (chi mi conosce non potrà avere dubbi al riguardo) alle ragioni e agli argomenti dei colleghi. Ho sempre sollecitato il dialogo ed il confronto delle idee; non mi sono mai arroccato nella difesa a catenaccio (scusate la espressione calcistica) delle mie opinioni. E tuttavia io credo, la Sinistra indipendente crede che questa delusione debba essere chiaramente affermata e dichiarata. Forse, onorevoli colleghi, questa delusione potrà apparire eccessiva se è vero, come è vero, che due tra i traguardi che con il nostro disegno di legge ci eravamo prefissi sono stati raggiunti: e cioè, da un lato, l'estensione ai recidivi di tutte le misure alternative e, dall'altro, l'estensione del beneficio della liberazione anticipata ai condannati per rapina, estorsione e sequestro di persona. E tanto più ingiustificata potrà apparire la nostra delusione se si porrà mente al fatto che indubbiamente siamo stati noi, con il nostro disegno di legge del settembre, ad aprire una strada che qualche utile risultato ha indubbiamente raggiunto, una strada sulla quale si è poi avviato il Governo con il suo disegno di legge così comprensivo, e giustamente comprensivo, della sorte dei recidivi, ed inizialmente così severo e — mi consenta il Ministro — ingiustamente severo, nei confronti dei condannati per alcuni specifici reati.

Ma questa considerazione non vale certamente ad attenuare la nostra amarezza: perchè nel testo che oggi siamo chiamati ad approvare, e che per parte nostra approveremo, sono rimaste alcune delle discriminazioni e chiusure, a nostro avviso del tutto ingiustificate, contro le quali eravamo insorti.

Non intendo (anche perchè non è questo il luogo per ripensamenti o pentimenti in quanto siamo qui soltanto per l'approvazione) ripetere per filo e per segno le considerazioni svolte nella relazione che accompagna il mio disegno di legge e ribadite nel corso della discussione davanti alla Commissione giustizia.

Ho cercato nel mio dialogo con i colleghi della Commissione e con il rappresentante del Governo di indurre gli uni e gli altri a comprendere, sulla base — mi consenta, onorevole Ministro — e nel solco anche delle profonde e persuasive argomentazioni della sua stessa relazione al disegno di legge in punto di benefici ai recidivi, che a tutti i detenuti doveva essere data la speranza in un domani migliore, che tutti i detenuti — e non soltanto i recidivi — dovevano essere incoraggiati a collaborare ai fini di un riavvicinato reinserimento nella società.

Mi sono chiesto ripetutamente e ai colleghi al Governo ho espressamente chiesto (e non è male ripetere una volta ancora questa domanda) come fosse possibile, se non al prezzo di una profonda ingiustizia, considerare irrecuperabile ed escludere da alcuni benefici il ragazzo di venti anni colpevole di rapina, magari di rapina impropria, e al tempo stesso dare una speranza di redenzione e di recupero ai colpevoli di efferati delitti di omicidio, agli autori delle stragi di piazza Fontana, di piazza della Loggia, del treno Italicus, ai seviziatori di bambini.

Questa domanda ho posto — sia chiaro — non già per allungare la lista degli esclusi e degli irrecuperabili, ma per ribadire il concetto che aveva ispirato il nostro disegno di

legge e cioè il principio della uguaglianza di tutti i detenuti di fronte alla legge, in omaggio alle regole della Costituzione e dello stesso ordinamento penitenziario che di tutti i detenuti vogliono favorire e incoraggiare la rieducazione.

Ho ricordato come le esclusioni dai benefici concordate tra il Ministro guardasigilli del tempo (che non era lei, senatore Bonifacio) e la Commissione giustizia della Camera nel dicembre del 1974, fossero state il frutto di un particolare momento della nostra storia recente e non avessero avuto il conforto di una discussione seria ed approfondita, essendo state deliberate (i lavori parlamentari ne fanno fede) all'improvviso e — ripeto — quasi senza discussione, nella speranza, o nella illusione, che un particolare rigore del legislatore valesse ad arrestare o attenuare l'ondata di criminalità che oggi ancora ci investe.

Ho osservato a questo proposito che se è comprensibile — anche se illusorio — combattere la delinquenza con l'inasprimento delle pene, è profondamente ingiusto operare discriminazioni fra detenuti e detenuti dopo la condanna, e dire agli uni: lasciate ogni speranza, e alimentare negli altri invece la fiamma di questa speranza.

Le mie erano parole semplici, come semplice e dimesso è il mio discorso di stasera. Avrei forse potuto e dovuto ampliare il discorso ricordando come più grave e intollerabile ancora apparisse tanta severità verso alcuni detenuti in un paese — la patria del diritto, si continua a dire — dove le carceri non ospitano mai, o tutt'al più li ospitano in infermeria per qualche giorno soltanto, gli evasori fiscali, gli inquinatori, gli autori di omicidi bianchi, gli industriali che mettono in pericolo la vita di intere comunità, i responsabili a tutti i livelli — anche ad altissimo livello — di corruzione, di peculato e di malversazione o i direttori di quei manicomi giudiziari dove, onorevole Ministro, si continua a morire (e a nulla è valso fino a questo momento lo sdegno espresso in varie sedi dai colleghi Petrella e Lugnano).

Il mio appello (e non credo di peccare di superbia o di presunzione se dico che era un appello alla ragione) non è stato accolto se non in parte. Solo i colleghi del Gruppo comunista, con l'intervento del senatore Lugnano in Commissione, denso di osservazioni profonde e ispirato a princìpi di grande umanità, hanno condiviso pienamente le nostre conclusioni nel generoso e illuminato tentativo di assecondare la nostra iniziativa. Siamo stati battuti, di stretta misura, da una maggioranza che, se pure attenta alle nostre istanze e ai nostri argomenti, se pure onestamente dichiaratasi — ricordo in modo particolare l'intervento del senatore Coco in Commissione — perplessa e incerta, non ha saputo o potuto discostarsi al momento del voto da un atteggiamento di irragionevole timore nei confronti delle presunte reazioni dell'opinione pubblica ed ha così perpetuato e consolidato, soltanto attenuandole, quelle discriminazioni che con il nostro progetto avevamo voluto combattere.

Ecco perchè, onorevoli colleghi — e concludo — ci è faticoso dare voto favorevole a un testo che conserva, se pure attenuate, distinzioni e discriminazioni a nostro avviso irragionevoli. Tuttavia qualche piccolo passo in avanti — i gradini di cui parlava il senatore Viviani — è stato compiuto. E come potremmo in questa situazione annunciare una astensione? Non ci sentiamo di astenerci; ci sentiamo in dovere di dare un voto favorevole che suoni impulso al Governo e agli altri parlamentari perchè questa scala veda raggiunti altri gradini.

Rimane in noi — è chiaro — l'amarezza: anche (se pure in misura minore), per la dichiarazione di improponibilità di alcuni emendamenti del senatore Gozzini, emendamenti che, direttamente collegati al testo dell'ordinamento penitenziario, ne avrebbero, se dichiarati ammissibili e, naturalmente, se approvati, reso migliore il contenuto e che, proprio in virtù di quel diretto collegamento, a nostro avviso non potevano reputarsi estranei all'oggetto della discussione.

Tuttavia amarezza e delusione non determinano in noi sfiducia, sconforto e rinuncia. Sempre più viva e convinta — non credo di peccare di presunzione — è in me la certezza che eravamo noi nel giusto e nel vero. E perciò, onorevoli colleghi, riprenderemo la

battaglia con l'animo e con l'impegno di sempre. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Non essendovi altri iscritti a parlare per dichiarazione di voto, si dia lettura del disegno di legge n. 232, nel testo approvato articolo per articolo dalla 2ª Commissione.

B A L B O , *segretario*:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti, dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado, dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla convocazione ».

Art. 2.

L'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 18. - (*Colloqui, corrispondenza e informazione*). — I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sè i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

Per gli imputati i permessi di colloqui, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza, rispettivamente, del magistrato di sorveglianza e delle altre autorità giudiziarie, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11.

Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa ».

Art. 3.

Il primo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso

di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie competenti ai sensi del secondo comma dell'articolo 11 a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« L'affidamento al servizio sociale è escluso per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione ».

Art. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è abrogato.

Art. 6.

L'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 55. - (*Interventi del servizio sociale nella libertà vigilata*). — Nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale, il servizio sociale svolge interventi di sostegno e di assistenza al fine del loro reinserimento sociale ».

Art. 7.

Fra i commi secondo e terzo dell'articolo 68 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono inseriti i seguenti:

« Con decreto del presidente della corte di appello può essere temporaneamente destinato a compiere le funzioni del magistrato di sorveglianza mancante o impedito un giudice avente la qualifica di magistrato di appello o di tribunale.

Per il funzionamento degli uffici di sorveglianza si provvede con assegnazioni dirette di fondi e di attrezzature mediante prelievo delle somme necessarie dai capitoli n. 1586 e n. 1587 del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1976 e dai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. L'ufficio di sorveglianza che ha sede nel capoluogo del distretto provvede anche alle spese relative al funzionamento della sezione di sorveglianza ».

Art. 8.

Il quarto e il sesto comma dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Approva, con ordine di servizio, il programma di trattamento di cui al terzo comma dell'articolo 13, ovvero, qualora rinvenga in esso elementi che costituiscono violazione dei diritti del condannato o dell'internato, lo restituisce, con osservazioni, al fine di una nuova formulazione. Impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati ».

« Provvede, con ordinanza, sulla remissione del debito di cui all'articolo 56, sulle licenze e sui ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale ».

Art. 9.

Il primo comma dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello è costituita un'apposita sezione la quale è competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semilibertà, di ri-

duzione di pena per la liberazione anticipata ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 70 è aggiunto il seguente:

« Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello ».

Art. 10.

Dopo il capo II del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, prima dell'articolo 71, è aggiunto il capo II-*bis* intitolato: « Procedimento di sorveglianza ».

Art. 11.

L'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti:

« Art. 71. - (*Norme generali*). — Per l'adozione dei provvedimenti di competenza della sezione di sorveglianza in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di semilibertà e di riduzione di pena per la liberazione anticipata nonchè dei provvedimenti di competenza del magistrato di sorveglianza in materia di remissione del debito e di ricoveri di cui all'articolo 148 del codice penale, si applica il procedimento indicato nel presente articolo.

Il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza, a seguito di richiesta o di proposta ovvero d'ufficio, invita l'interessato ad esercitare la facoltà di nominare un difensore. Ove l'interessato non provveda, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'invito, a nominare un difensore, questi è nominato d'ufficio dal presidente della sezione o dal magistrato di sorveglianza. Successivamente il presidente della sezione o il magistrato di sorveglianza fissa con decreto il giorno della deliberazione e ne fa comunicare avviso al pubblico ministero, all'interessato e al difensore almeno cinque giorni prima di quello stabilito.

La competenza spetta alla sezione o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta o della proposta od all'inizio d'ufficio del procedimento.

La competenza per la remissione del debito richiesta da chi non è più detenuto, spetta al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o pena da cui è stato dimesso ».

« Art. 71-*bis*. - (*Udienza*). — L'udienza si svolge con la partecipazione del difensore e del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero. L'interessato può partecipare personalmente alla discussione e presentare memorie.

Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti alla sezione di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte d'appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza.

I provvedimenti della sezione e del magistrato di sorveglianza sono emessi sulla base dell'acquisizione in udienza dei documenti relativi all'osservazione e al trattamento nonchè, quando occorre, svolgendo i necessari accertamenti ed avvalendosi della consulenza dei tecnici del trattamento.

L'ordinanza che conclude il procedimento di sorveglianza è comunicata al pubblico ministero, all'interessato e al difensore nel termine di dieci giorni dalla data della deliberazione ».

« Art. 71-*ter*. - (*Impugnazioni*). — Avverso l'ordinanza della sezione o del magistrato di sorveglianza il pubblico ministero e l'interessato possono proporre ricorso in cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 631 del codice di procedura penale ».

« Art. 71-*quater*. - (*Comunicazioni*). — Le comunicazioni all'interessato degli avvisi e dei provvedimenti previsti negli articoli precedenti sono effettuate ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura penale ».

« Art. 71-*quinquies*. - (*Revoca*). — Alla revoca delle riduzioni di pena, ai sensi del terzo comma dell'articolo 54 quando la condanna è intervenuta successivamente alla liberazione anticipata, la sezione di sorveglianza provvede secondo le modalità stabilite per gli incidenti di esecuzione ».

« Art. 71-*sexies*. - (*Inammissibilità*). — Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

Il decreto è comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facoltà di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione dà corso al procedimento di sorveglianza ».

Art. 12.

L'articolo 79 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Art. 79. - (*Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza*). — Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge.

Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68 ».

Art. 13.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono sostituiti dal seguente:

« Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonchè compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi ».

Art. 14.

La tabella *A* allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla seguente:

« TABELLA *A*

Sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti

ANCONA: tribunali di Ancona, Pesaro, Urbino.

MACERATA: tribunali di Macerata, Ascoli Piceno, Camerino, Fermo.

BARI: tribunali di Bari, Trani.

FOGGIA: tribunali di Foggia, Lucera.

BOLOGNA: tribunali di Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Rimini.

MODENA: tribunale di Modena.

REGGIO EMILIA: tribunali di Reggio Emilia, Parma, Piacenza.

BRESCIA: tribunali di Brescia, Bergamo, Crema.

MANTOVA: tribunali di Mantova, Cremona.

CAGLIARI: tribunali di Cagliari, Oristano.

NUORO: tribunali di Nuoro, Lanusei.

SASSARI: tribunali di Sassari, Tempio Pausania.

CALTANISSETTA: tribunali di Caltanissetta, Enna, Nicosia.

CATANIA: tribunali di Catania, Caltagirone.

SIRACUSA: tribunali di Siracusa, Ragusa, Modica.

CATANZARO: tribunali di Catanzaro, Crotone, Nicastro, Vibo Valentia.

COSENZA: tribunali di Cosenza, Rossano, Castrovillari, Paola.

REGGIO CALABRIA: tribunali di Reggio Calabria, Locri, Palmi.

FIRENZE: tribunali di Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia.

SIENA: tribunali di Siena, Grosseto, Montepulciano.

LIVORNO: tribunale di Livorno.

PISA: tribunali di Pisa, Lucca.

GENOVA: tribunali di Genova, Chiavari, Imperia, San Remo, Savona.

MASSA: tribunali di Massa, La Spezia.

L'AQUILA: tribunali di L'Aquila, Avezzano, Sulmona.

PESCARA: tribunali di Pescara, Lanciano, Teramo, Vasto, Chieti.

LECCE: tribunali di Lecce, Brindisi, Taranto.

MESSINA: tribunali di Messina, Mistretta, Patti.

MILANO: tribunali di Milano, Lodi, Monza.

PAVIA: tribunali di Pavia, Vigevano, Voghera.

VARESE: tribunali di Varese, Busto Arsizio, Como, Lecco, Sondrio.

NAPOLI: tribunale di Napoli.

AVELLINO: tribunali di Avellino, Ariano Irpino, Benevento, Sant'Angelo dei Lombardi.

CAMPOBASSO: tribunali di Campobasso, Isernia, Larino.

SALERNO: tribunali di Salerno, Sala Consilina, Vallo della Lucania.

SANTA MARIA CAPUA VETERE: tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

PALERMO: tribunali di Palermo, Termini Imerese.

AGRIGENTO: tribunali di Agrigento, Sciacca

TRAPANI: tribunali di Trapani, Marsala.

PERUGIA: tribunali di Perugia, Orvieto.

SPOLETO: tribunali di Spoleto, Terni.

POTENZA: tribunali di Potenza, Lagonegro, Matera, Melfi.

ROMA: tribunali di Roma, Latina, Velletri, Civitavecchia.

FROSINONE: tribunali di Frosinone, Cassino.

VITERBO: tribunali di Viterbo, Rieti.

TORINO: tribunali di Torino, Asti, Pinerolo.

ALESSANDRIA: tribunali di Alessandria, Acqui, Tortona.

NOVARA: tribunali di Novara, Aosta, Biella, Verbania.

VERCELLI: tribunali di Vercelli, Casale Monferrato, Ivrea.

CUNEO: tribunali di Cuneo, Mondovì, Saluzzo, Alba.

TRENTO: tribunali di Trento, Bolzano, Rovereto.

TRIESTE: tribunale di Trieste.

UDINE: tribunali di Udine, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo.

VENEZIA: tribunali di Venezia, Belluno, Treviso.

PADOVA: tribunali di Padova, Rovigo, Bassano del Grappa.

VERONA: tribunali di Verona, Vicenza ».

Art. 15.

L'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 385. - (*Evasione*). — Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da sei mesi a un anno.

La pena è della reclusione da uno a tre anni se il colpevole commette il fatto usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da tre a cinque anni se la violenza o minaccia è commessa con armi o da più persone riunite.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisce in carcere prima della condanna, la pena è diminuita ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 232 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Con l'approvazione di questo disegno di legge, il cui titolo definitivo è il seguente: « Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'articolo 385 del codice penale », resta assorbito il disegno di legge n. 137, d'iniziativa del senatore Galante Garrone.

Presentazione di disegno di legge

B O N I F A C I O , *Ministro di grazia e giustizia.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O N I F A C I O , *Ministro di grazia e giustizia.* A nome del Ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina sulla pesca nelle acque tunisine da parte di cittadini italiani, con allegati, firmato a Roma il 19 giugno 1976 » (331).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione del predetto disegno di legge.

Per la fissazione della data di svolgimento di interpellanza e di discussione di mozione

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiza ha chiesto che la data di svolgimento dell'interpellanza n. 2-00035 da lui presentata insieme al senatore Balbo, concernente il problema dei ripetitori televisivi esteri in zone del territorio nazionale, venga fissata dall'Assemblea a norma dell'articolo 155 del Regolamento.

Il senatore Anderlini ha successivamente chiesto che la data di discussione della mozione n. 1-00006 da lui presentata insieme ad altri senatori, concernente lo stesso argomento, venga fissata dall'Assemblea a norma dell'articolo 157, secondo comma, del Regolamento.

Ai sensi dell'articolo 159 del Regolamento, sulla mozione e sull'interpellanza sopra indicate dovrà svolgersi un'unica discussione.

Unica dovrà essere, pertanto, sulle anzidette richieste, la deliberazione, che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani, mercoledì 24 novembre 1976.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore Segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

B A L B O , *segretario*:

CIFARELLI, SPADOLINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato per quanto è accaduto nella notte fra martedì 16 e mercoledì 17 novembre 1976 nell'aeroporto intercontinentale « Leonardo da Vinci », ove alcuni partecipanti ad uno sciopero improvvisato hanno tenuto spente per oltre un'ora le luci

delimitanti l'aeroporto e soprattutto quelle delle piste.

Gli interroganti sottolineano l'enorme gravità di tale fatto in relazione ai problemi della sicurezza del traffico aereo nel maggiore aeroporto della Repubblica, che è un nodo importantissimo nella rete delle comunicazioni aeree europee e mondiali.

(3 - 00186)

FERMARIELLO, MOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risulti a verità la sconcertante notizia della nomina dell'onorevole Stefano Riccio a presidente del Consorzio del porto di Napoli e, in caso affermativo, se i criteri in base ai quali tale scelta è stata operata non siano stati adottati in spregio all'esigenza, unanimemente e ripetutamente manifestata dalle forze politiche e dalle organizzazioni economiche e sociali della Campania, che a dirigere l'importantissima azienda portuale dell'area napoletana venisse chiamata una persona che non avesse nulla a che fare con vecchie, inaccettabili pratiche clientelari, ma che esprimesse, invece, indiscusse capacità tecniche e fermo e coerente orientamento democratico, per assicurare, in una visione moderna, l'atteso sviluppo del sistema portuale della Campania.

(3 - 00187)

GUARINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che una precedente interrogazione in merito, formulata quando il problema era ancora tutto da risolvere, è rimasta totalmente inevasa, si chiede quale sia il parere e quale sia l'azione di appoggio che il Governo conduce per la soluzione della gravissima vertenza relativa al quotidiano « Il Mattino » di Napoli.

Per sapere, in particolare, se il Governo si renda conto del fatto che le decisioni recentemente prese, in vista del riassetto dell'azienda, dalla società EDIME, coprono, per ragioni e giuochi di interessi che sfuggono solo agli ingenui, un ennesimo tentativo, da parte di una ben identificata cosca napoletana, di riassumere l'egemonia politica del giornale allo scopo di utilizzarlo, come per il passato, a copertura e sostegno delle sue molteplici e tutte torbide manovre di potere.

(3 - 00188)

VILLI, VERONESI, BERNARDINI, PIERALLI. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per conoscere gli attuali orientamenti del Governo nei riguardi del CCR di Ispra in generale e del progetto JET in particolare, nonchè le proposte alternative da formulare, in sede internazionale, nell'eventualità della mancata assegnazione di detto progetto al CCR di Ispra.

(3 - 00189)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINNA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della grave condizione nella quale si trova la popolazione del comune di Villaverde, in provincia di Oristano, la quale, ormai da oltre un anno, non è più servita dalla linea automobilistica delle Ferrovie complementari sarde;

se gli risulti, altresì, che, in dipendenza di tale fatto, quella popolazione, con partilare riguardo per gli studenti, è costretta a percorrere 12 chilometri per recarsi presso il comune di Ales per il disbrigo di pratiche varie e per la stessa frequenza scolastica;

se, infine, di fronte al fatto segnalato, non ritenga urgente ed opportuno un intervento da parte del suo Ministero per ovviare alla deficienza lamentata.

(4 - 00490)

MIROGLIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che con decreto del Ministro *pro tempore* n. 989, in data 21 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1974 (reg. 3, foglio 364), veniva disposta la classificazione nella 3ª categoria delle opere idrauliche occorrenti per la sistemazione del torrente Tiglione, nel tratto attraversante il territorio dei comuni di Isola, Vigliano,

Montegrosso, Montaldo Scarampi, Mombercelli, Vinchio, Belveglio, Cortiglione e Masio, in territorio delle province di Asti ed Alessandria, e che con lo stesso decreto l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Asti veniva incaricato dell'esecuzione del medesimo;

che il torrente suddetto attraversa una delle vallate più fertili e popolose delle due province interessate, lungo la quale insistono anche centri abitati di un certo rilievo, una ferrovia e due strade provinciali;

che in occasione di ogni minima precipitazione i terreni agricoli vengono allagati, gli abitati invasi dalle acque, la ferrovia e le strade provinciali interrotte al transito;

che una politica del territorio, in siffatte disastrose condizioni, che stanno per compromettere totalmente l'economia dei 9 comuni sopraelencati, non può prescindere dall'affrontare con decisione la questione della conservazione dinamica del suolo, della preservazione e salvaguardia di esso, della sua attitudine alla produzione e delle installazioni che vi insistono;

che nello spirito delle conclusioni prodotte dai lavori della Commissione De Marchi, costituita sulla base della legge 27 luglio 1967, n. 632 (che suggerivano la necessità di realizzare una difesa attiva del suolo, rinunciando ad inseguire con provvedimenti sporadici e contingenti i danni emergenti dal generale dissesto idrogeologico), è inderogabile, nel caso in questione, arrestare il dissesto idrogeologico in atto nella valle del torrente Tiglione, in modo da creare le condizioni per cui, nella necessaria gradualità, il dissesto stesso possa essere ridimensionato ed infine eliminato,

si chiede di conoscere se il Ministro, attesa la gravità della situazione, anche agli effetti della pubblica incolumità, più volte denunciata dall'interrogante con precedenti interrogazioni anche nella passata legislatura, intende porre urgentemente in essere un provvedimento che, anticipando le previsioni del piano generale di difesa del suolo, consenta di iniziare subito l'opera di sistemazione idrogeologica della valle del torrente Tiglione, per liberare quelle popolazioni dalle continue e gravissime interruzioni alle loro attività produttive e dai gravi pericoli incombenti sulla loro incolumità.

L'interrogante fa, inoltre, osservare che le opere occorrenti per arrestare il grave dissesto in atto, se affrontate tempestivamente, non richiedono impegni finanziari onerosi in rapporto ai risultati che si possono conseguire.

(4 - 00491)

MIROGLIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Premesso:

che alcuni organi di informazione fanno rilevare che nel nostro Paese vengono concessi, in forme dirette ed indirette, contributi a quasi tutti i film italiani;

che tra i Paesi liberi soltanto in Italia viene praticato tale sistema di intervento generalizzato con denaro pubblico, mentre altrove soltanto il pubblico può premiare il film, pagando il biglietto di ingresso alla sala di proiezione;

che soltanto in Paesi totalitari, dove è lo Stato che sovrintende al tipo di film da produrre, i film sono finanziati dallo Stato,

ciò premesso, e data la presente situazione di austerità — poichè si impone una sollecita revisione di tali interventi, che provocano uno sperpero di denaro pubblico senza peraltro premiare qualche spettacolo di particolare e reale valore artistico da valutarsi da un'apposita Commissione parlamentare che sia in grado di assumersi le proprie responsabilità di fronte al Paese — l'interrogante chiede di conoscere, qualora risultassero rispondenti al vero le suddette ipotesi, gli orientamenti che il Ministro intende adottare in merito al problema.

(4 - 00492)

MIROGLIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso che nel corso della VI legislatura la Commissione trasporti della Camera ha svolto un'approfondita indagine conoscitiva sulla situazione dell'aviazione civile in Italia, con la partecipazione di direttori di aeroporto, di dirigenti delle Compagnie aeree nazionali, di esperti, di rappresentanti sindacali e di funzionari dei Ministeri competenti, giungendo, infine, all'elaborazione ed all'approvazione di un documento conclusi-

vo che, nel dar conto dei risultati acquisiti, indica nel contempo le grandi linee di intervento che sono indispensabili per il riassetto e la funzionalità del settore;

considerato che, tra i tanti interventi che vennero suggeriti con quel documento nelle varie materie del settore, ve ne sono alcuni di capitale importanza che non richiedono aggravio di spesa, quali la ristrutturazione della Direzione generale dell'aviazione civile, al fine di consentire a quest'ultima l'assolvimento dei suoi compiti essenziali di programmazione e di controllo e la revisione delle procedure amministrative oggi vigenti, al fine di sveltirle e renderle più consone alle esigenze dei tempi attuali in cui l'aviazione civile ha assunto e andrà sempre più ad assumere un ruolo importante nella economia moderna,

l'interrogante chiede di conoscere se sono state adottate già iniziative in merito, in caso affermativo quali e, in caso contrario, quali sono gli orientamenti del Ministero competente al riguardo.

(4 - 00493)

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledì 24 novembre 1976

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 24 novembre, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704, concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo consumo e di altre manovre speculative (297) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

III. Deliberazione, ai sensi dell'articolo 157, secondo comma, e 155 del Regolamento, sulle richieste di fissazione della data per la discussione congiunta — a norma del successivo articolo 159 del Regolamento — della mozione n. 1 - 00006 e dell'interpellanza n. 2 - 00035.

Autorizzazioni a procedere all'ordine del giorno:

1. contro il signor Marcello GALEOTTI per vilipendio delle Assemblee legislative (*Doc.* IV, n, 12).

2. contro il senatore PISANÒ per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 13).

3. contro il senatore PISANÒ per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa (articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 14).

4. contro il senatore D'AMICO per concorso nei reati di interesse privati in atti di ufficio e di omissione di atti di ufficio (articoli 81 capoverso, 110, 324 e 328 del codice penale) (*Doc.* IV, n. 15).

5. contro il senatore D'AMICO per omessa denuncia di reato (articolo 361 del codice penale) (*Doc.* IV, n. 16).

6. contro il senatore PETRELLA per concorso nel reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario (articoli 110, 290 del codice penale e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc.* IV, n. 17).

7. contro il senatore FRANCO, per concorso nei reati di oltraggio a pubblico ufficiale, turbamento di funzioni religiose, radunata sediziosa (articoli 110, 112, 405 e 655 del codice penale) (*Doc.* IV, n. 18).

Mozione e interpellanza sottoposte all'Assemblea per la fissazione della data di discussione:

ANDERLINI, ROMANÒ, GIUDICE, GUARINO, BRANCA, LAZZARI, GOZZINI, LA VALLE. — Il Senato,

premesso che, dopo le due sentenze della Corte costituzionale (1974 e 1976), la co-

municazione televisiva ha raggiunto punte di disordine intollerabili e che televisioni estere, televisioni fintamente estere, televisioni locali e televisioni di mera occupazione utilizzano frequenze, sovrappongono programmi ed usurpano un bene di tutti;

rilevato che in altri Paesi, dove sono nati problemi analoghi di composizione di conflitti tra pubblico e privato o tra potere centrale e potere locale, non è accaduto nulla del genere, avendo il Parlamento e il Governo regolato per tempo le contese;

ritenuto sommamente offensivo che, in una materia così delicata e di tanta rilevanza politica, sociale e culturale, finiscono per prevalere, sull'interesse di tutti, gli interessi di pochi, mentre tra le finalità costantemente perseguite dal movimento riformatore è fondamentale quella di garantire il pluralismo attraverso l'uso democratico dello strumento televisivo;

considerato che la fase che si sta attraversando è transitoria perchè al momento che polverizza le fonti di comunicazione è certo che subentrerà il momento della loro ricomposizione oligopolistica, mancando in Italia efficaci strumenti legislativi anti-*trust;*

ritenuto, altresì, che allo stato delle cose siano da regolare quattro ordini di problemi:

a) quelli relativi alle televisioni locali;

b) quelli relativi alle televisioni estere propriamente dette;

c) quelli relativi alle televisioni installate all'estero per trasmettere programmi diretti all'Italia;

d) quelli relativi al servizio pubblico nazionale,

impegna il Governo a procedere ad appropriate azioni successive per la loro corretta soluzione e, in particolare, nell'immediato, lo invita a prendere tutte le misure efficaci, secondo l'impegno assunto dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza, per impedire e reprimere le violazioni della norma che vieta la ripetizione in Italia di messaggi pubblicitari televisivi dall'estero e perchè, in attesa di una normativa specifica, non operino le emittenti locali, onde evitare i fatti compiuti.

A tal fine il Governo è, altresì, impegnato ad evitare che, attraverso le iniziative già in atto o l'avvio di nuove, la situazione sia ulteriormente compromessa.

In prospettiva, il Senato impegna il Governo alla predisposizione, anche in via legislativa, di una stabile soluzione che sia ispirata ai seguenti criteri:

1) chiara conferma del primato del servizio pubblico nazionale, che deve essere messo in grado di operare efficacemente, nel rispetto dei princìpi della professionalità, della funzionalità e del pluralismo;

2) precisa determinazione degli ambiti e delle caratteristiche delle trasmissioni locali e costituzione di un'autorità collegiale, nominata dal Parlamento e dalle Regioni, con compiti di autorizzazione, di vigilanza e di garanzia;

3) subordinazione delle autorizzazioni ai ripetitori di programmi stranieri alla stipula di apposite convenzioni internazionali con i Paesi da cui i programmi traggono origine e con gli organismi televisivi interessati: in ottemperanza a quanto già stabilito dalla legge riguardo al divieto di ripetitori per emittenti costituite allo scopo di trasmettere programmi in Italia, l'autorizzazione potrà essere concessa solo per programmi di organismi televisivi stranieri regolarmente irradiati dalle reti del Paese di origine, in una delle lingue nazionali ufficiali del Paese stesso.

(1 - 00006)

BETTIZA, BALBO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Gli interpellanti, considerato:

che, in seguito alla sentenza n. 202 della Corte costituzionale si è resa indispensabile e urgente una larga riforma della legge n. 103 del 1975 sulla diffusione radiofonica e televisiva, una riforma che dovrà soprattutto riconoscere il diritto soggettivo privato a installare nell'ambito locale impianti televisivi via etere, usufruendo di pubblicità, secondo i modi e i limiti che la stessa sentenza suggerisce;

che tale pronuncia della Corte, pur riconfermando, come preminente, la riserva allo Stato sul piano nazionale del servizio pubblico radiotelevisivo, colloca tutta la materia in un quadro di maggiore apertura al fine di garantire un'effettiva circolazione delle opinioni e la feconda concorrenza ideativa, considerando la pubblicità strumento finanziario indispensabile per l'esercizio di tale libertà;

che il problema dei ripetitori di programmi esteri televisivi in zone del territorio nazionale, già affrontato e risolto in senso favorevole dalla precedente sentenza della Corte n. 225 del 1974, non può non considerarsi collegato con codesto riconoscimento di una più ampia sfera di libertà nella manifestazione del pensiero;

che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ha ripetutamente affermato l'esistenza di non lievi difficoltà tecniche per l'oscuramento della pubblicità trasmessa dai ripetitori esteri;

che l'articolo 40 della legge n. 103 del 1975, il quale impone la disattivazione degli impianti ripetitori esteri qualora, nonostante le ripetute diffide, essi continuino a trasmettere messaggi pubblicitari, suscita dubbi di costituzionalità, soprattutto in conseguenza dell'indirizzo tracciato dalla sentenza n. 202 della Corte costituzionale, sicchè, come ha riconosciuto il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nella relazione letta il 13 ottobre 1976 alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza sulla RAI-TV, si possono « determinare alcune implicazioni di carattere giuridico tali da far prevedere un contenzioso anche a livello delle garanzie costituzionali »;

che in ogni caso « la disattivazione priverebbe gli italiani della libertà, a cui sono assuefatti, di ricevere anche i programmi esteri », e si rivela pertanto, nella sua sostanza, lesiva di una forma di attuazione, già acquisita, del diritto all'informazione;

che il servizio pubblico radiotelevisivo riservato allo Stato non si difende proteggendolo con un recinto di norme proibitive e punitive, ma piuttosto ponendolo in concorrenza, in un sistema legislativo ben ordinato, come la Corte costituzionale richiede, con altre autorizzate fonti di trasmissione, con il che si realizza nei fatti il tanto proclamato pluralismo,

per conoscere se non intenda condividere il pensiero espresso dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nella citata relazione, secondo il quale è opportuno « frenare iniziative non ponderate e imporsi un momento di riflessione per un'aggiornata valutazione del problema » relativo ai ripetitori televisivi esteri, e se non intenda perciò stabilire, mediante lo strumento del decreto-legge, la soppressione dell'applicazione dell'articolo 40 della legge n. 103 del 1975, in attesa che tutta la materia sia riconsiderata politicamente, anche nei suoi riflessi di reciprocità e correttezza comunitaria e internazionale, e sia disciplinata da una nuova legge conforme allo spirito di apertura della sentenza n. 202 della Corte costituzionale.

(2 - 00035)

La seduta è tolta (*ore 18,30*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari